

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)** 1
- ★ **Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco** 16
- Regolamento (CE) n. 1723/1999 della Commissione, del 2 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18
- Regolamento (CE) n. 1724/1999 della Commissione, del 2 agosto 1999, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 20
- Regolamento (CE) n. 1725/1999 della Commissione, del 2 agosto 1999, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare 25

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro	28
* Regolamento (CE) n. 1727/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi	41
* Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole	53

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/526/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Panama ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2058]	58
---	----

1999/527/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Oman ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2059]	63
--	----

1999/528/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2060]	68
--	----

1999/529/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica della decisione 94/766/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2061]	73
---	----

1999/530/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2062]	76
--	----

1999/531/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica della decisione 97/427/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2064]	77
---	----

1999/532/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2065]	78
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1719/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 1999
relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per
reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)**

IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che nella risoluzione del 20 giugno 1994 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha sottolineato la necessità di coordinamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra amministrazioni;
- (2) considerando che nella risoluzione del 21 novembre 1996 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha fissato nuove priorità in materia di politica relativa alla società dell'informazione;
- (3) considerando che nella comunicazione del 19 luglio 1994 la Commissione ha proposto un piano d'azione relativo alla società dell'informazione;
- (4) considerando che la Commissione ha proposto un piano d'azione per il mercato unico;
- (5) considerando che nella risoluzione del 12 giugno 1997 ⁽⁷⁾ il Parlamento europeo ha invitato l'Unione europea e gli Stati membri a prendere iniziative riguardo allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel prossimo decennio;

- (6) considerando che con la decisione n. 2717/95/CE ⁽⁸⁾ il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-ISDN (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea;
- (7) considerando che con la decisione n. 1336/97/CE ⁽⁹⁾ il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti relativi alle reti di telecomunicazione transeuropee;
- (8) considerando che per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e per l'esecuzione delle politiche e azioni comunitarie è necessario che le amministrazioni degli Stati membri e la Comunità abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni;
- (9) considerando che, al fine di esercitare le competenze loro conferite, è necessario che le istituzioni comunitarie abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni;
- (10) considerando che per uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni da elaborare è necessario disporre di sistemi integrati di trasmissione di dati, indicati in prosieguo come reti telematiche;
- (11) considerando che le reti telematiche che collegano i sistemi informativi delle amministrazioni degli Stati membri con la Comunità in Europa costituiscono reti transeuropee di telecomunicazione per le amministrazioni;
- (12) considerando che il funzionamento regolare del mercato interno e l'eliminazione degli ostacoli alla comunicazione fra le amministrazioni pubbliche e il settore privato costituiscono fattori importanti di prosperità e di competitività dell'economia comunitaria;
- (13) considerando che l'impiego di reti telematiche può contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e a combattere le frodi;

⁽¹⁾ GU C 54 del 21.2.1998, pag. 3 e
GU C 23 del 28.1.1999, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 214 del 10.7.1998, pag. 33.

⁽³⁾ GU C 251 del 10.8.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 68), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 55 del 25.2.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999).
Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999.

⁽⁵⁾ GU C 181 del 2.7.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 376 del 12.12.1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 196.

⁽⁸⁾ GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

- (14) considerando che gli Stati membri dovrebbero tener conto delle reti telematiche sviluppate nell'ambito dell'azione comunitaria per lo sviluppo di progetti elaborati congiuntamente in settori inseriti nel trattato che istituisce la Comunità europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ed in altri settori soggetti al trattato dell'Unione europea nonché di qualsiasi altra azione da essi avviata che rispetti gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare i suoi articoli 3, lettera d), 14, 18 e 39;
- (15) considerando che può essere necessario modificare e potenziare le reti telematiche nella fase preparatoria dell'ampliamento dell'Unione europea;
- (16) considerando che amministrazioni pubbliche reattive e trasparenti incoraggeranno i cittadini dell'Unione europea ad avvalersi dei benefici della società dell'informazione;
- (17) considerando che la Comunità è utente o beneficiaria delle reti telematiche che sono uno strumento di supporto delle politiche e attività comunitarie, delle comunicazioni interistituzionali e dell'Unione economica e monetaria;
- (18) considerando che il compito di realizzare tali reti incombe sia alla Comunità che agli Stati membri;
- (19) considerando che è di importanza fondamentale massimizzare l'impiego di standard, di specifiche accessibili al pubblico e di applicazioni di dominio pubblico per garantire l'assoluta interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala ed allargare i benefici derivanti da tali reti;
- (20) considerando che, mediante uno sviluppo coordinato, tali reti dovrebbero convergere in un'interfaccia telematica comune tra la Comunità e gli Stati membri;
- (21) considerando che, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie comunitarie, è necessario ripartire equamente il costo di tali reti fra gli Stati membri e la Comunità e allo stesso tempo evitare proliferazione di apparecchiature, ripetizione di indagini e diversità di impostazioni senza necessità;
- (22) considerando che i singoli Stati membri sostengono in linea di principio le spese necessarie per l'attuazione di progetti e servizi IDA;
- (23) considerando che sussiste quindi l'esigenza di definire orientamenti specifici da applicare in generale a tutte le reti, nonché una dotazione finanziaria specifica per progetti di interesse comune, in conformità di tali orientamenti;
- (24) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di porre in essere tali reti non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario;
- che l'azione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto;
- (25) considerando che l'applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e degli accordi di associazione con la Comunità europea impone la modificazione e il potenziamento delle relative reti telematiche;
- (26) considerando che la dimensione internazionale è inerente alle reti telematiche e alla comunicazione elettronica;
- (27) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità delle reti telematiche fra amministrazioni sono conformi alle priorità adottate con riferimento agli orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazione;
- (28) considerando che sono state svolte azioni ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) ⁽¹⁾; che il 28 maggio 1998 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 95/468/CE; che gli effetti dei provvedimenti adottati dalla Commissione sulla base di tale decisione prima dell'annullamento sono mantenuti;
- (29) considerando che la presente decisione determina una dotazione finanziaria di massima che, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 ⁽²⁾ costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;
- (30) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, opera nel campo delle reti telematiche transeuropee per le amministrazioni e adotta le misure indicate nella presente decisione con l'obiettivo di costituire quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

- a) reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni nazionali o regionali degli Stati membri nonché fra tali amministrazioni e ove opportuno le istituzioni e gli organismi comunitari, che consentano uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'attuazione da parte degli Stati membri e della Comunità, nei rispettivi ambiti di competenza, delle politiche e delle attività comunitarie di cui agli articoli 3 e 4 del trattato, tenendo conto dei lavori già in corso nei programmi attuali della Comunità e degli Stati membri;
- b) reti telematiche integrate per facilitare le comunicazioni fra le istituzioni comunitarie ed a supporto del procedimento decisionale comunitario.

2. La presente decisione ricomprende tutte le reti di cui al programma IDA.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

- a) «rete telematica»: un sistema globale di comunicazione di dati, che comprende non soltanto l'infrastruttura e i collegamenti fisici, ma anche i livelli di servizio e applicativi sovrapposti all'infrastruttura, consentendo così la trasmissione elettronica di informazioni fra organismi e individui;
- b) «rete IDA»: una rete telematica transeuropea per le amministrazioni la cui costituzione o prosecuzione è determinata dalla presente decisione; detta rete è costituita su iniziativa della Comunità in quanto utente o partecipante alla rete o in quanto soggetto beneficiario interessato a garantirne l'esecuzione;
- c) «rete settoriale»: una rete telematica transeuropea fra amministrazioni o un insieme di servizi e applicazioni, destinati alla realizzazione o al supporto amministrativo di una particolare politica, attività o obiettivo comunitari e che in prosieguo è indicata come «settore amministrativo»;
- d) «progetto IDA»: una serie di azioni correlate, avviate o proseguite in forza della presente decisione, indicate nell'allegato, e che riguardano la costituzione o il potenziamento di reti settoriali.

Articolo 3

Progetti di interesse comune

1. Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, la Comunità e gli Stati membri realizzano i progetti di interesse comune indicati in allegato.
2. I progetti sono realizzati in conformità del programma di lavoro IDA e dei piani di attuazione completa di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Priorità

Ai fini del programma di lavoro IDA e dell'assegnazione delle risorse finanziarie comunitarie ai progetti IDA viene data priorità ai progetti atti a incrementare l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di una rete settoriale:

- a) contribuiscano direttamente a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, o
- b) contribuiscano direttamente alla realizzazione o al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, o
- c) favoriscano la cooperazione interistituzionale tra le istituzioni comunitarie, nonché tra queste ultime e le amministrazioni nazionali e regionali, compresi i parlamenti nazionali e regionali, o
- d) contribuiscano alla protezione degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e alla lotta contro le frodi, o
- e) facilitino la preparazione dell'ampliamento dell'Unione europea, o
- f) promuovano la competitività dell'industria europea, in particolare la competitività delle piccole e medie imprese, o
- g) apportino benefici alle persone nell'Unione europea.

Articolo 5

Linee principali per l'esecuzione

1. Nell'esecuzione dei progetti IDA vengono osservati i principi di cui al presente articolo.
2. L'attuazione di un progetto IDA richiede una base giuridica. Ai fini della presente decisione un progetto IDA è considerato in possesso di tale requisito quando la rete o le reti interessate servono da supporto alle comunicazioni fra amministrazioni nel quadro dell'attuazione di uno o più atti comunitari.
- Il primo comma non si applica ai progetti che servono da supporto alle comunicazioni interistituzionali o al processo decisionale comunitario o ad attività comuni a sostegno di due o più progetti IDA.
3. I progetti IDA includono tutte le azioni necessarie per la costituzione o il potenziamento di reti settoriali, ivi compresi gli studi di fattibilità e i progetti dimostrativi, la costituzione di gruppi di lavoro di esperti degli Stati membri e comunitari e l'acquisto di beni e servizi per la Comunità, ove opportuno.
4. I progetti IDA comprendono una fase preparatoria, uno studio di fattibilità, una fase di sviluppo e di convalida e una fase di attuazione.

La fase preparatoria mira alla stesura di una relazione preparatoria che comprende gli obiettivi, l'ambito e la motivazione del progetto e in particolare le previsioni di costi e benefici, e ad ottenere il coinvolgimento e l'intesa necessarie fra i partecipanti grazie ad adeguate consultazioni.

Lo studio di fattibilità mira a definire un piano di attuazione completa che comprende quanto segue:

- a) la descrizione della rete o delle reti da costituire nell'ambito del progetto, mediante indicazione degli obiettivi, delle funzionalità, dei partecipanti e dell'approccio tecnico;
- b) l'assegnazione alla Comunità e agli Stati membri dei rispettivi ruoli e compiti nelle successive fasi di sviluppo e di convalida ed attuazione;
- c) la descrizione dettagliata dei benefici previsti, assieme ai criteri di valutazione per misurare tali benefici dopo la fase di attuazione;
- d) un sistema di ripartizione equa dei costi di esercizio e di manutenzione delle reti interessate fra la Comunità e gli Stati membri, una volta conclusa la fase di attuazione.

Nel corso della fase di sviluppo e di convalida la soluzione proposta per la rete o per le reti interessate può, se opportuno, essere costruita, verificata, valutata e controllata su scala ridotta e i risultati vengono utilizzati per adattare di conseguenza il piano di attuazione completa.

Nel corso della fase di attuazione la rete o le reti in questione, integralmente funzionali, vengono realizzate in conformità del piano di attuazione completa.

5. I progetti IDA si basano sulle azioni e misure orizzontali avviate dalla Comunità nell'ambito della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ⁽¹⁾; in particolare, ove appropriato, vengono utilizzati servizi e applicazioni generici comuni.

6. L'avvio e l'attuazione di un progetto IDA, la definizione delle sue fasi nonché la definizione dei requisiti tecnici e funzionali degli utenti della rete o delle reti interessate dal progetto sono effettuati nell'ambito della politica o attività comunitaria di cui trattasi, e sono controllati secondo la procedura di comitato eventualmente pertinente.

Se non si applica alcuna procedura di comitato settoriale, la Comunità e gli Stati membri costituiscono gruppi settoriali di esperti incaricati di esaminare tali problemi.

Le conclusioni dei comitati settoriali e dei gruppi di esperti sono comunicate dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 8 unitamente alle sue proposte riguardanti le misure di cui all'articolo 7.

7. Per ciascun progetto IDA sono definite specifiche tecniche con riferimento a norme europee o a norme pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità fra i sistemi nazionali e comunitari, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e con il settore privato. Si tiene particolarmente conto degli orientamenti comunitari e degli strumenti di supporto nel settore della standardizzazione delle

procedure per gli appalti pubblici di servizi e di sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

8. La definizione ed attuazione di ciascun progetto IDA si devono basare sui risultati utili ottenuti da altre attività comunitarie in materia, in particolare dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle attività comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.

9. Per ciascun progetto IDA viene compiuto un esame successivo all'attuazione, in coordinamento con gli Stati membri, nell'ambito della politica o attività comunitaria di cui trattasi, che è presentato al competente comitato settoriale e al comitato di cui all'articolo 8 entro un anno dal completamento della fase di attuazione. L'esame comprende un'analisi dei costi/benefici.

Articolo 6

Contributo finanziario comunitario

1. I costi di attuazione dei progetti IDA sono sostenuti dalla Comunità in misura proporzionale ai suoi interessi.

2. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun progetto IDA è determinato ai sensi dei paragrafi da 3 a 7. Tale contributo non comprende i costi derivanti dall'utilizzazione continuata di applicazioni o specifiche che sono in contrasto con le priorità o i requisiti della presente decisione o della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Nella fase preparatoria e nello studio di fattibilità del progetto il contributo comunitario può coprire l'intero costo degli studi necessari.

4. Nelle fasi di sviluppo e di convalida e nella fase di attuazione del progetto la Comunità sostiene i costi dei compiti ad essa assegnati nel piano di attuazione completa del progetto di cui trattasi.

5. In casi eccezionali e secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Comunità può erogare contributi diretti per i costi sostenuti da uno o più Stati membri ai fini dell'esecuzione di:

- a) attività collegate ad un progetto o ad una rete IDA ritenute utili per altri partecipanti ovvero altri progetti o reti IDA,
- b) potenziamento di un sistema ritenuto necessario per migliorare o semplificare l'attuazione complessiva di una particolare rete IDA.

I contributi previsti vengono specificati nel programma di lavoro IDA per ciascun progetto IDA o rete IDA di cui trattasi e per l'esercizio finanziario in corso per quanto riguarda il valore massimo ammissibile, i benefici previsti per i progetti e le reti IDA, gli obiettivi da raggiungere, le amministrazioni beneficiarie degli Stati membri e i compiti da finanziare mediante l'erogazione di tali contributi.

Salvo circostanze eccezionali l'importo non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno Stato membro beneficiario per l'attuazione dei compiti per i quali è concesso il contributo.

⁽¹⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

6. Il finanziamento comunitario in forza della presente decisione cessa una volta completata la fase di attuazione del progetto IDA; ulteriori finanziamenti ai sensi della presente decisione, possono tuttavia essere concessi in via eccezionale e secondo la procedura di cui all'articolo 8, al fine di coprire totalmente o parzialmente i costi di esercizio e di manutenzione di una rete IDA sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui la sua attuazione è completata.

7. Nell'ambito della presente decisione e sino alla fine del 1999 la Comunità può sostenere anche i costi di esercizio e di manutenzione delle reti IDA la cui prosecuzione è prevista dalla presente decisione e che siano già operative alla data di entrata in vigore della medesima.

8. Le risorse finanziarie previste dalla presente decisione non sono, in linea di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento comunitario.

Articolo 7

Esecuzione

1. La Commissione dà esecuzione all'azione comunitaria di cui agli articoli da 3 a 6.

2. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 ed ai principi di cui all'articolo 5, della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione, che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale. Il programma di lavoro IDA comprende una ripartizione per progetto delle spese sostenute per l'anno o gli anni precedente/i.

3. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, in base ai principi di cui all'articolo 5 della relazione preparatoria e del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche rilevanti di detto piano.

4. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 e ai principi di cui agli articoli 5 e 6, della ripartizione per progetto delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Questa procedura si applica anche a proposte di modifiche di bilancio che superino 250 000 euro per linea di progetto in un anno.

5. Per valori di contratto superiori a 500 000 euro le specifiche tecniche dei bandi di gara per l'attuazione della presente decisione sono definite in coordinamento con gli Stati membri.

Articolo 8

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA).

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può

fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

2. La Commissione informa annualmente il CTA circa l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 9

Riesame e valutazione

1. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione con cadenza biennale.

2. La valutazione accerta lo stato di avanzamento e lo stato attuale dei progetti di interesse comune individuati nell'allegato.

La valutazione prende in esame inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle reti IDA alla Comunità per quanto riguarda l'avanzamento delle politiche comuni e della cooperazione istituzionale, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea ed individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

3. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, previo esame da parte del CTA, unitamente a opportune proposte di modifica dell'allegato. Le valutazioni sono trasmesse entro o non oltre la presentazione del progetto preliminare di bilancio per gli anni 2001, 2003 e 2005 rispettivamente.

Articolo 10

Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

1. Nell'ambito dei loro accordi rispettivi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centro-orientale e di Cipro, per i progetti di interesse comune pertinenti a tali accordi.

2. Nel corso dell'attuazione di progetti di interesse comune è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali.

*Articolo 11***Altre reti settoriali**

1. Nella costituzione o nel potenziamento di tutte le altre reti settoriali che non sono progetti IDA (in prosieguo: «le altre reti settoriali»), gli Stati membri e la Comunità assicurano l'osservanza dei paragrafi da 2 a 6, ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario relative all'attuazione di dette reti settoriali.
2. Le altre reti settoriali utilizzano le azioni e le misure orizzontali intraprese dalla Comunità ai sensi della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e Consiglio, a meno che dette azioni e misure risultino inadeguate per soddisfare i requisiti dell'utenza delle altre reti settoriali.
3. Ciascuna delle altre reti settoriali è conforme a specifiche tecniche determinate in riferimento a norme europee o specifiche pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità tra i sistemi nazionale e comunitario, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e con il settore privato. Va tenuto conto in particolare degli orientamenti e degli strumenti di supporto comunitari nel settore della normalizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di sistemi e servizi ICT.
4. La definizione e l'attuazione di ciascuna delle altre reti settoriali tengono conto dei risultati utili ottenuti da altre azioni comunitarie in materia, in particolare dai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle azioni comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.
5. Un'analisi di ciascuna delle altre reti settoriali viene eseguita dopo la loro attuazione.
6. La Comunità sostiene i costi dell'attuazione delle altre reti settoriali, in proporzione al suo interesse.
7. Entro il 3 ottobre 1999 e, in seguito, ogni anno, la Commissione trasmette al CTA una relazione sull'attuazione dei paragrafi da 1 a 6. In detta relazione la Commissione

specifica gli eventuali requisiti dell'utenza che impediscono alle altre reti settoriali di fare uso dei servizi generici di cui al paragrafo 2 ed esamina la possibilità di potenziare i detti servizi generici per soddisfare i requisiti dell'utenza.

*Articolo 12***Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria di massima per l'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 1998-2000 è di 38,5 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile sino al 31 dicembre 2004.

*Articolo 14***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

ALLEGATO

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELLE RETI TRANSEUROPEE PER LA TRASMISSIONE DI DATI FRA AMMINISTRAZIONI

Costituiscono progetti di interesse comune ai sensi del programma IDA:

A. In generale

1. Lo sviluppo e la realizzazione di reti telematiche a supporto dell'Unione economica e monetaria e delle attività e politiche comunitarie (conformemente alla parte B), degli scambi interistituzionali di informazioni (conformemente alla parte C) e della globalizzazione delle reti IDA (conformemente alla parte D).
2. La prosecuzione e il potenziamento di progetti e reti settoriali avviati ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, ad esclusione delle reti di cui alla parte E.
3. La realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie europee e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee.
4. La realizzazione di reti nel settore delle politiche riguardanti la libera circolazione delle persone, nella misura in cui siano necessarie a supporto dell'azione della Comunità e/o degli Stati membri ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.
5. La realizzazione delle reti le quali, nel quadro delle politiche e attività comunitarie e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione della Comunità e degli Stati membri, tra l'altro per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei, delle condizioni di vita delle persone nell'Unione europea, ovvero di interessi fondamentali della Comunità.

B. Reti specifiche a supporto dell'UEM e delle attività e politiche comunitarie

1. Reti telematiche concernenti la politica economica e monetaria, segnatamente per facilitare il controllo del rispetto dei criteri di convergenza e l'introduzione dell'euro.
2. Reti telematiche riguardanti l'ampliamento dell'Unione europea, segnatamente attraverso la realizzazione di un'efficiente comunicazione elettronica fra i servizi di traduzione della Commissione e del Consiglio e i servizi provvisori di traduzione/revisione che possono essere istituiti in ciascun paese candidato.
3. Reti telematiche riguardanti le politiche regionali e di coesione, segnatamente per facilitare la rilevazione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative all'esecuzione delle politiche regionali e di coesione a livello delle amministrazioni centrali e regionali.
4. Reti telematiche concernenti il finanziamento comunitario, segnatamente per creare un'interfaccia per le banche dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitario.
5. Reti telematiche nel campo statistico, per quanto riguarda segnatamente la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche.
6. Reti telematiche nel settore della pubblicazione di documenti ufficiali.
7. Reti telematiche nel settore agricolo e della pesca, concernenti in particolare il supporto della gestione delle strutture e dei mercati agricoli, una più efficiente gestione finanziaria, lo scambio di dati relativi alla contabilità delle aziende agricole (RICA) fra le agenzie nazionali e la Commissione e la lotta contro le frodi.
8. Reti telematiche nel settore industriale, concernenti in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di industria e tra queste e le federazioni di categoria per lo scambio fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, nonché servizi per snellire e migliorare i procedimenti di compilazione dei moduli amministrativi.
9. Reti telematiche riguardanti la politica della concorrenza, segnatamente mediante il miglioramento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

10. Reti telematiche in materia di cultura, informazione, comunicazione e audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.
11. Reti telematiche nel settore dei trasporti, segnatamente a supporto dello scambio di dati relativi ai conducenti, ai veicoli e agli operatori dei trasporti.
12. Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della protezione della salute dei consumatori a supporto dello scambio di informazioni tra Stati membri.

C. Reti interistituzionali:

Reti telematiche a supporto dello scambio interistituzionale di informazioni, in particolare:

1. supporto del processo decisionale della Comunità e delle interrogazioni parlamentari;
2. creazione dei necessari collegamenti telematici tra la Commissione, il Parlamento europeo, altre istituzioni europee e il Consiglio (compresa la sede della presidenza in carica dell'Unione europea e le rappresentanze permanenti degli Stati membri);
3. facilitare il plurilinguismo negli scambi interistituzionali di informazioni, attraverso la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione, mettendo in comune/scambiando risorse plurilingue e organizzando un accesso comune alle banche dati terminologiche;
4. condivisione di documenti fra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni europee.

D. Globalizzazione delle reti IDA

Estensione delle reti IDA ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, nonché ai paesi del G7 e alle organizzazioni internazionali, in particolare per quanto riguarda le reti telematiche previdenziali, sanitarie, farmaceutiche e ambientali.

E. Altre reti settoriali

I progetti già finanziati dal programma IDA e che ora godono di un finanziamento comunitario proprio rientrano tuttavia nel gruppo delle «altre reti settoriali» di cui all'articolo 11 della decisione.

DECISIONE N. 1720/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che nella risoluzione del 20 giugno 1994 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha sottolineato la necessità di coordinamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra amministrazioni;
- (2) considerando che nella risoluzione del 21 novembre 1996 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha fissato nuove priorità politiche per quanto riguarda la società dell'informazione;
- (3) considerando che nella comunicazione del 19 luglio 1994 la Commissione ha proposto un piano d'azione relativo alla società dell'informazione;
- (4) considerando che la Commissione ha proposto un piano d'azione per il mercato unico;
- (5) considerando che nella risoluzione del 12 giugno 1997 ⁽⁷⁾ il Parlamento europeo ha invitato l'Unione europea e gli Stati membri ad adottare iniziative per quanto riguarda lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel prossimo decennio;
- (6) considerando che con la decisione n. 2717/95/CE ⁽⁸⁾ il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-ISDN (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea;
- (7) considerando che con la decisione n. 1336/97/CE ⁽⁹⁾ il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti relativi alle reti di telecomunicazione transeuropee;
- (8) considerando che nella raccomandazione del 7 aprile 1995 su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d'informazione (ITSEC) ⁽¹⁰⁾ il Consiglio

ha raccomandato l'uso di criteri per la valutazione della sicurezza nell'ambito delle procedure di valutazione e di certificazione;

- (9) considerando che per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e per l'esecuzione delle politiche e attività comunitarie e a supporto delle comunicazioni tra istituzioni ed organismi comunitari è necessario istituire sistemi integrati di comunicazione di dati fra amministrazioni, in prosieguo denominati reti telematiche;
- (10) considerando che tali reti devono collegare sistemi di informazione, sia esistenti che futuri, delle amministrazioni degli Stati membri e della Comunità attraverso l'Europa e che esse costituiscono pertanto reti transeuropee di telecomunicazione per le amministrazioni;
- (11) considerando che il collegamento efficace di tali sistemi di informazione richiede la massima interoperabilità dei vari sistemi e delle loro componenti;
- (12) considerando che è essenziale massimizzare l'uso di standard, di specifiche accessibili al pubblico e di applicazioni della rete pubblica per garantire l'assoluta interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala e di accrescere i benefici derivanti da tali reti;
- (13) considerando che il potenziamento delle interfacce con le amministrazioni pubbliche incoraggerà i cittadini dell'Unione europea ad avvalersi pienamente dei benefici della società dell'informazione;
- (14) considerando che l'eliminazione degli ostacoli alla comunicazione fra le amministrazioni pubbliche e il settore privato costituisce un fattore importante di prosperità e competitività per l'economia comunitaria;
- (15) considerando che la Comunità è utente o beneficiaria delle reti telematiche che forniscono supporto alle politiche e attività comunitarie, alla comunicazione interistituzionale e all'Unione economica e monetaria;
- (16) considerando che il compito di realizzare tali reti incombe sia alla Comunità che agli Stati membri;
- (17) considerando che, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie comunitarie, occorre evitare proliferazione di apparecchiature, ripetizione di indagini e diversità di impostazioni senza necessità;
- (18) considerando che strumenti e tecniche comuni per l'applicazione di reti settoriali possono riguardare tra l'altro la gestione e la diffusione di documenti, la raccolta di dati, le interfacce multilingue per l'utente e la sicurezza della comunicazione elettronica;

⁽¹⁾ GU C 54 del 21.2.1998, pag. 12 e GU C 10 del 14.1.1999, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 214 del 10.7.1998, pag. 33.

⁽³⁾ GU C 251 del 10.8.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 55 del 25.2.1999, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999). Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999.

⁽⁵⁾ GU C 181 del 2.7.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 376 del 12.12.1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 196.

⁽⁸⁾ GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU L 93 del 26.4.1995, pag. 27.

- (19) considerando che, nella costituzione e nella gestione di tali reti, l'adozione di un approccio orientato sul mercato e quindi una scelta dei fornitori su una base concorrenziale e in un contesto non legato ad un singolo fornitore, costituisce il miglior modo per realizzare un soddisfacente rapporto costi-risultati, reattività, flessibilità e adattabilità al cambiamento tecnologico;
- (20) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità e l'accesso a tali reti devono mantenere un prudente equilibrio fra il soddisfacimento di esigenze comuni e il rispetto delle specificità nazionali;
- (21) considerando che sussiste perciò la necessità di realizzare specifiche azioni e misure orizzontali per assicurare l'interoperabilità fra tali reti;
- (22) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare tali azioni e misure orizzontali non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario; che l'azione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto;
- (23) considerando che l'applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e gli accordi di associazione con la Comunità europea richiedono un elevato grado di interoperabilità interna alle reti telematiche nonché fra le varie reti telematiche interessate;
- (24) considerando che la dimensione internazionale è inerente alle reti telematiche e alla comunicazione elettronica;
- (25) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità delle reti telematiche fra amministrazioni sono conformi alle priorità adottate in materia di orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazione;
- (26) considerando che sono state svolte azioni ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria allo scambio telematico di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) ⁽¹⁾; che il 28 maggio 1998 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 95/468/CE; che gli effetti dei provvedimenti adottati dalla Commissione in base a tale decisione prima dell'annullamento della Corte vengono mantenuti;
- (27) considerando che, la presente decisione determina una dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 1

della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 ⁽²⁾,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

1. La Comunità, nella sua azione nel campo delle reti telematiche transeuropee per le amministrazioni, adotta le misure indicate nella presente decisione con i seguenti obiettivi:
- realizzare un elevato grado di interoperabilità, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e, se del caso, con il settore privato, fra le reti telematiche costituite negli Stati membri, nonché fra la Comunità e gli Stati membri per sostenere la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e l'attuazione delle politiche e attività comunitarie di cui agli articoli 3 e 4 del trattato, tenendo conto del lavoro svolto nell'ambito di programmi della Comunità o degli Stati membri;
 - far convergere tali reti verso un'interfaccia telematica comune tra la Comunità e gli Stati membri;
 - raggiungere notevoli benefici per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità mediante lo snellimento delle operazioni, la riduzione della manutenzione, l'accelerazione della realizzazione di nuove reti e di miglioramenti, ottenendo uno scambio di dati nel complesso sicuro ed affidabile, e un miglior rapporto costi-risultati, reattività, flessibilità e adattabilità al cambiamento tecnologico e all'evoluzione del mercato nella costituzione e nella gestione di tali reti;
 - estendere i benefici di tali reti, di cui sopra, agli operatori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea;
 - promuovere la diffusione delle migliori prassi e incoraggiare lo sviluppo di soluzioni telematiche innovative nelle amministrazioni.
2. La presente decisione fa parte del programma IDA.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

- «rete telematica»: un sistema globale di comunicazione di dati che comprende non soltanto l'infrastruttura e i collegamenti fisici, ma anche i livelli di servizio e applicativi sovrapposti all'infrastruttura, consentendo così la trasmissione elettronica di informazioni fra organismi e individui;
- «rete settoriale»: una rete telematica transeuropea fra amministrazioni o un insieme di servizi e applicazioni, destinati alla realizzazione o al supporto amministrativo di una particolare politica, attività o obiettivo comunitari e che in prosieguo è indicata come «settore amministrativo»;

⁽¹⁾ GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

c) «servizi generici»: funzionalità delle reti telematiche che soddisfano esigenze comuni agli utenti, quali quelle relative alla rilevazione, alla diffusione e allo scambio di dati e alla sicurezza. Le caratteristiche di ciascun servizio sono chiaramente specificate e associate ad un livello qualitativo garantito.

Articolo 3

Azioni e misure orizzontali

1. Al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, la Comunità avvia le azioni e le misure orizzontali previste agli articoli da 4 a 10, a sostegno delle reti settoriali e in conformità con il programma di lavoro IDA.

2. Per ogni azione o misura prevista ai sensi della presente decisione, il programma di lavoro IDA comprende, a seconda dei casi:

- una decisione completa delle azioni da realizzare, compresi gli obiettivi, la portata, le motivazioni e i potenziali beneficiari, nonché i costi e i benefici previsti;
- una descrizione completa delle funzionalità e dell'approccio tecnico; e
- un piano dettagliato di realizzazione, che specifichi compiti individuali e la loro sequenza.

3. La realizzazione delle azioni e misure orizzontali include studi di fattibilità e progetti dimostrativi, l'istituzione di gruppi di lavoro di esperti degli Stati membri e della Comunità e l'acquisto di beni e servizi per la Comunità, ove opportuno.

4. Le azioni e le misure orizzontali sono attuate sulla base degli idonei risultati di altre azioni comunitarie in materia, in particolare dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle azioni comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.

5. Le azioni e misure orizzontali fanno riferimento a norme europee o a specifiche tecniche pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità fra i sistemi nazionali e comunitari, all'interno dei e tra i settori amministrativi, e con il settore privato. Si tiene conto degli orientamenti e degli strumenti di supporto nel settore della normalizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di servizi e di sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Articolo 4

Servizi generici

1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché le reti settoriali abbiano a disposizione una gamma appropriata di servizi generici comuni che rispondano alle esigenze degli utenti settoriali, su una base concorrenziale e in un contesto non legato ad un singolo fornitore. Tali misure includono la prosecuzione, ove opportuno, delle misure idonee adottate ai sensi della decisione 95/468/CE.

2. Allo scopo di consentire agli utenti di reti settoriali di identificare le proprie esigenze tecniche e di rendere disponibile la gamma appropriata di servizi generici comuni che rispondano alle esigenze degli utenti settoriali, la Comunità, in particolare:

- a) definisce gli orientamenti relativi all'architettura delle reti settoriali intese ad assicurare l'interoperabilità fra i vari servizi e infrastrutture fisiche;
- b) definisce e pubblica le specifiche dei servizi generici comunemente richiesti dalle reti telematiche fra amministrazioni, incluse quelle relative alla qualità dei servizi e ai requisiti di interoperabilità imposti da un contesto concorrenziale e non legato ad un singolo fornitore;
- c) identifica e/o specifica adeguate interfacce normalizzate per promuovere la portabilità e la riproducibilità di sviluppi applicativi;
- d) definisce e realizza un meccanismo attraverso il quale il grado di interoperabilità fra i servizi offerti dai fornitori di servizi telematici possa essere valutato e pubblicato;
- e) garantisce il persistere dell'evoluzione dei requisiti generali e un continuo controllo dei servizi telematici offerti dai fornitori in oggetto.

Articolo 5

Strumenti e tecniche comuni

La Comunità provvede affinché strumenti e tecniche comuni per le applicazioni di reti settoriali siano acquisiti sul mercato o vengano sviluppati se quest'ultimo non può soddisfare adeguatamente tale esigenza, allo scopo di ridurre i costi generali collegati allo sviluppo delle applicazioni, di razionalizzare e migliorare le soluzioni tecniche, di ridurre il tempo necessario per la realizzazione di sistemi in esercizio e di semplificare la manutenzione dei sistemi.

A tal fine la Comunità individua e specifica, all'interno delle reti settoriali, le funzionalità essenziali ricorrenti, che possono costituire la base di strumenti e tecniche o moduli comuni.

La Comunità promuove inoltre lo sviluppo e l'utilizzazione di tali strumenti e tecniche e moduli comuni da parte delle reti settoriali; in particolare, essa assicura la diffusione di soluzioni idonee, elaborate all'interno di una rete settoriale.

Articolo 6

Interoperabilità del contenuto dell'informazione

1. La Comunità favorisce l'interoperabilità in termini di contenuto dell'informazione scambiata all'interno e tra i settori amministrativi e con il settore privato. La Comunità adotta misure adeguate a tal fine, nel rispetto delle esigenze giuridiche, di sicurezza, di protezione dei dati e di riservatezza degli utenti settoriali e, in particolare, le seguenti:

- a) sostegno dell'impegno delle amministrazioni degli Stati membri per garantire tale interoperabilità, semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento dei flussi di informazioni;
- b) coordinamento delle esigenze delle reti settoriali relative allo scambio di informazioni formattate e garanzia della rapida diffusione di soluzioni idonee;
- c) controllo degli sviluppi tecnologici utili nel settore della trasmissione elettronica di dati, ivi compresi meccanismi innovativi di rilevazione e di presentazione dei dati, studi del loro impatto e promozione della loro adozione da parte delle reti settoriali.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, vengono preferite le soluzioni che facilitino l'interoperabilità fra formati diversi del messaggio rispetto allo sviluppo di formati armonizzati dei messaggi, senza però escluderlo. Viene tenuta nel debito conto la diversità linguistica in seno alla Comunità.

Vengono inoltre privilegiate le soluzioni che consentano al settore privato di integrare facilmente le esigenze amministrative nei processi aziendali.

Articolo 7

Prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento

Fatti salvi la competenza e gli obblighi specifici degli Stati membri nei settori contemplati dal presente articolo, la Comunità contribuisce ad individuare gli ostacoli che intralciano un agevole scambio di dati fra gli utenti delle reti e garantisce un grado adeguato di sicurezza all'interno delle reti settoriali. In particolare la Comunità:

- a) definisce, in collaborazione con gli Stati membri, prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento inerenti allo scambio transeuropeo di dati fra amministrazioni e fra le amministrazioni e il settore privato, al fine di facilitare un'impostazione comune;
- b) formula appropriate raccomandazioni per sostenere l'impegno degli Stati membri nell'applicazione delle prassi di cui alla lettera a) all'interno dei rispettivi contesti amministrativi;
- c) assicura, con riferimento alle reti settoriali e in conformità delle prassi di cui alla lettera a): il riconoscimento, nel contesto delle amministrazioni della Comunità, del valore probatorio dei dati scambiati; la definizione di una metodologia per la protezione dei dati personali; la definizione dei diritti e delle responsabilità degli utenti; la riservatezza, l'integrità, l'autenticazione e il non disconoscimento dell'informazione scambiata; misure per controllare l'accesso alle reti;
- d) individua ed esamina i diversi livelli di sicurezza secondo la natura e lo scopo delle reti settoriali;
- e) formula orientamenti e fornisce soluzioni comuni per la scelta e la realizzazione di dispositivi, componenti e sistemi che garantiscano i livelli di sicurezza individuati.

Articolo 8

Controllo e garanzia di qualità

La Comunità, tenendo conto dei risultati di azioni analoghe definisce, esegue e aggiorna in modo permanente uno specifico programma relativo alla qualità specifico, coerente ed integrato il quale si applica alle azioni e alle misure orizzontali di cui alla presente decisione nonché ai progetti di interesse comune ai sensi della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) ⁽¹⁾. Tale programma include le azioni necessarie ai seguenti fini:

- a) migliorare il modo in cui vengono determinate le esigenze degli utenti e le specifiche dei progetti;
- b) migliorare la qualità dei prodotti realizzati dal progetto, sia in termini di conformità alle specifiche di progetto, sia in termini di soddisfacimento delle aspettative degli utenti;
- c) garantire che le esperienze acquisite costituiscano fonti di apprendimento e vengano diffuse attraverso la divulgazione delle migliori pratiche descritta all'articolo 10.

Articolo 9

Interoperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali

Nell'attuazione del programma IDA la Comunità provvede, se del caso, a facilitare l'interoperabilità e l'interscambio proficuo di esperienze tra iniziative simili a livello nazionale e regionale, relative alla trasmissione di dati fra amministrazioni all'interno degli Stati membri.

Articolo 10

Diffusione delle migliori prassi

1. La Comunità assicura il coordinamento e lo scambio di opinioni, di conoscenze e di esperienze all'interno e tra le reti settoriali, allo scopo di promuovere l'adozione diffusa di soluzioni soddisfacenti e innovative.
2. La diversità linguistica della Comunità è adeguatamente presa in considerazione. La Comunità provvede a rendere noti a livello generale i risultati e i benefici del programma IDA, a diffondere gli orientamenti e le raccomandazioni IDA e a coordinare le esigenze e le esperienze degli utenti con gli enti di normalizzazione e con le iniziative comunitarie in materia di normalizzazione.

Articolo 11

Esecuzione

1. La Commissione dà attuazione all'azione comunitaria di cui agli articoli da 3 a 10.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. La parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione, che è elaborata dalla Commissione ed è riesaminata almeno due volte all'anno, è approvata, in base alle pertinenti disposizioni degli articoli da 3 a 10, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. Le regole e le procedure comuni per realizzare l'interoperabilità tecnica e amministrativa sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.

4. La procedura di cui all'articolo 12 si applica per l'approvazione della ripartizione delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Questa procedura si applica anche a proposte di modifiche di bilancio che superino 250 000 EURO per linea di progetto in un anno.

5. Le specifiche tecniche dei bandi di gara per l'attuazione della presente decisione sono definite in coordinamento con gli Stati membri per quanto riguarda valori di contratto superiori a 500 000 EURO.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA).

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

2. La Commissione informa annualmente il CTA circa l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 13

Valutazione

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione con cadenza biennale.

2. La valutazione accerta lo stato di avanzamento e lo stato attuale delle azioni e misure orizzontali previste dalla presente decisione.

La valutazione prende in esame inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni e misure orizzontali alla Comunità, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea, individuando le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

3. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, previo esame da parte del CTA. La Commissione presenta altresì adeguate proposte di riesame della presente decisione. Le valutazioni sono trasmesse entro e non oltre la presentazione del progetto preliminare di bilancio per gli anni 2001, 2003 e 2005 rispettivamente.

Articolo 14

Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

1. Nell'ambito dei loro rispettivi accordi con l'Unione europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centroorientale e di Cipro, per le azioni e le misure orizzontali di cui alla presente decisione.

2. Nel corso dell'esecuzione della presente decisione è favorita, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali.

Articolo 15

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria di massima per l'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 1998-2000 è di 33,1 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile sino al 31 dicembre 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

**REGOLAMENTO (CE) N. 1721/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 1999**

che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata «convenzione CCAMLR» ⁽³⁾;
- (2) la convenzione CCAMLR stabilisce un quadro idoneo alla cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine mediante, tra l'altro, l'istituzione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata «CCAMLR», e l'adozione di proposte riguardanti misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine presenti nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR, che diventano vincolanti per le parti contraenti;
- (3) la pratica di ricorrere a pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della CCAMLR in modo da non dover rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla CCAMLR pregiudica gravemente l'efficacia di tali misure e va pertanto scoraggiata;
- (4) la CCAMLR ha ripetutamente invitato le parti non contraenti in questione ad aderire alla convenzione CCAMLR o ad accettare di applicarne le misure di conservazione e di gestione al fine di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda i pescherecci battenti la loro bandiera;
- (5) la CCAMLR, nella XVI riunione annuale tenutasi dal 27 ottobre al 7 novembre 1997, ha adottato una misura di conservazione concernente un programma diretto a favorire l'osservanza delle misure di conservazione della CCAMLR da parte dei pescherecci di parti non contraenti, con l'obiettivo di evitare che l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla CCAMLR sia pregiudicata dai pescherecci delle parti non contraenti;
- (6) tale programma prevede, tra l'altro, l'ispezione obbligatoria dei pescherecci di parti non contraenti, quando questi ultimi si trovano per propria volontà nei porti delle parti contraenti, e il divieto di procedere a sbarchi e trasbordi se nel corso di detta ispezione si constata che le catture sono state effettuate contravvenendo alle misure

di conservazione e di gestione fissate dalla CCAMLR e ad altre misure collaterali adottate dalle parti contraenti;

- (7) questa misura di conservazione diverrà obbligatoria per tutte le parti contraenti a decorrere dal 10 maggio 1998 ed è pertanto necessario che la Comunità la applichi;
- (8) a norma del trattato, l'autorità sulle acque interne e sui porti è esercitata dagli Stati membri; tuttavia, per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture portuali comunitarie da parte di pescherecci di parti non contraenti avvistati nello svolgimento di attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione, è necessario attuare misure aggiuntive comuni a livello comunitario per disciplinare le operazioni di tali pescherecci nei porti della Comunità e assicurare così l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla CCAMLR,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «peschereccio di parte non contraente»: un peschereccio che batte bandiera di una parte non contraente della convenzione CCAMLR e che è stato avvistato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione;
- b) «avvistamento»: ogni rilevamento di un peschereccio di una parte non contraente effettuato da un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione CCAMLR e che opera nella zona di applicazione della convenzione o da un aeromobile immatricolato in uno Stato membro, parte contraente della convenzione CCAMLR, che sorvola la zona di applicazione della convenzione, oppure da un ispettore dei servizi di controllo della pesca delle parti contraenti assegnato al sistema d'ispezione della CCAMLR.

La relazione di avvistamento deve comprendere in particolare informazioni sull'identificazione del peschereccio, sul tipo di attività che esso svolge e sulla sua localizzazione geografica;

- c) «zona di applicazione della convenzione»: la zona situata a sud di 60° di latitudine sud e la zona compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica. La convergenza antartica è la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50°S, 0°; 50°S, 30°E; 45°S, 30°E; 45°S, 80°E; 55°S, 80°E; 55°S, 150°E; 60°S, 150°E; 60°S, 50°W; 50°S, 50°W; 50°S, 0°.

⁽¹⁾ GU C 218 del 14.7.1998.

⁽²⁾ GU C 98 del 9.4.1999.

⁽³⁾ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

Articolo 2

Dopo aver ricevuto una relazione di avvistamento, la Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al Segretariato della CCAMLR e, ove possibile, al peschereccio della parte non contraente avvistato, rendendogli noto che dette informazioni saranno trasmesse al suo Stato di bandiera.

Articolo 3

La Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri di ciascuna relazione di avvistamento ricevuta a norma all'articolo 2 o notificata dal segretariato della CCAMLR o da un'altra parte contraente.

Articolo 4

I pescherecci comunitari non accettano trasbordi di pesce da un peschereccio di una parte non contraente che sia stato oggetto di avvistamento e di una relazione in base alla quale ha esercitato attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione e che pertanto si presume abbia pregiudicato l'efficacia delle misure di conservazione stabilite dalla CCAMLR.

Articolo 5

1. Il capitano di un peschereccio di una parte non contraente che intende entrare nel porto di uno Stato membro ne dà avviso alle autorità competenti di detto Stato membro almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo prevista notificando l'origine delle catture detenute a bordo e, se del caso, il peschereccio o i pescherecci dai quali le catture sono state trasbordate. Il peschereccio non può entrare nel porto a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano accusato ricevuta della necessaria notifica preliminare.

2. Tranne in casi di forza maggiore e di pericolo, i pescherecci di parti non contraenti possono entrare solo nei porti designati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco dei porti di cui al paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione gli eventuali cambiamenti successivamente apportati a tale elenco.

La Commissione pubblica l'elenco dei porti e gli eventuali cambiamenti nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti che entrano in un porto designato siano ispezionati dalle autorità competenti. I pescherecci non possono effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l'ispezione sia stata ultimata.

2. Qualora nel corso di un'ispezione le autorità competenti riscontrino, a bordo di un peschereccio di una parte non contraente, la presenza di specie contemplate nelle misure di conservazione della CCAMLR, lo Stato membro interessato vieta lo sbarco e/o il trasbordo di tali specie.

3. Il divieto tuttavia non si applica qualora il capitano del peschereccio di una parte non contraente oggetto dell'ispezione dimostri, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato:

- che le specie detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona di applicazione della convenzione CCAMLR, o
- che le specie detenute a bordo sono state catturate secondo le pertinenti misure di conservazione della CCAMLR e i requisiti fissati nella convenzione.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati di ciascuna ispezione e, se del caso, la conseguente imposizione di divieti di sbarchi e/o di trasbordi.

La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato della CCAMLR e non appena possibile allo Stato di bandiera del peschereccio di una parte non contraente oggetto dell'ispezione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

REGOLAMENTO (CE) N. 1722/1999 DEL CONSIGLIO**del 29 luglio 1999****relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) gli accordi di cooperazione e gli accordi interinali conclusi nel 1976 e 1977 tra, da un lato, la Comunità economica europea, e, dall'altro, la Repubblica popolare democratica d'Algeria, la Repubblica araba d'Egitto e il Regno del Marocco, relativi all'importazione, nella Comunità, di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali, prevedono regimi preferenziali fondati su riduzioni o esenzioni per quanto riguarda i prelievi variabili;
- (2) l'accordo di cooperazione e l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco su un regime speciale di importazione di frumento (grano) duro concede una riduzione del prelievo variabile;
- (3) considerando che il regolamento (CEE) n. 1519/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari dell'Algeria ⁽¹⁾, il regolamento (CEE) n. 1526/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari del Marocco ⁽²⁾, e il regolamento (CEE) n. 1251/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari della Repubblica araba d'Egitto ⁽³⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 1520/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di frumento (grano) duro, originario del Marocco ⁽⁴⁾, hanno stabilito le norme di applicazione di tali regimi;
- (4) attualmente si stanno negoziando o concludendo accordi euromediterranei di cooperazione con la Repubblica popolare democratica d'Algeria, con il Regno del

Marocco e con la Repubblica araba d'Egitto; nel frattempo continuano ad applicarsi gli accordi di cooperazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1520/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77;

- (5) in forza dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a tariffare i prelievi variabili ed a sostituirli con dazi doganali a decorrere dal 1° luglio 1995; tale sostituzione rischia di rendere inapplicabili i regimi speciali fondati su prelievi variabili e che è quindi necessario, in attesa della conclusione di nuovi accordi con l'Algeria, il Marocco e l'Egitto, derogare in via transitoria ai regolamenti (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1520/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77, pur mantenendo le disposizioni fondamentali di tali regimi; gli adattamenti transitori di questi ultimi regolamenti sono stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1710/95 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1711/95 ⁽⁶⁾ in base all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁷⁾ fino al 30 giugno 1999;
- (6) i vantaggi concessi nel quadro degli accordi relativi alle importazioni di crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali sono stati pertanto convertiti in termini di dazi doganali, concedendo all'Algeria e al Marocco una riduzione forfettaria dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune di 7,25 EUR/t per quanto riguarda la concessione relativa all'elemento fisso del prelievo, seguita da una riduzione del 60 % del dazio doganale così ridotto nel quadro della concessione relativa all'elemento mobile e, per quanto riguarda l'Egitto, una riduzione del 60 % del dazio doganale;
- (7) in attesa dell'esito dei negoziati in corso o della conclusione degli accordi è necessario adottare misure atte a garantire la continuità degli scambi commerciali verso la Comunità mediante la proroga del regime transitorio vigente;
- (8) quando saranno conclusi nuovi accordi con i paesi terzi in esame sarà necessario adattare il presente regolamento; è opportuno prevedere che tali adattamenti possano essere decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 169 del 28.6.1976, pag. 40.⁽²⁾ GU L 169 del 28.6.1976, pag. 56.⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1977, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 169 del 28.6.1976, pag. 42.⁽⁵⁾ GU L 163 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2622/98 (GU L 329 del 5.12.1998, pag. 16).⁽⁶⁾ GU L 163 del 14.7.1995, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/98 (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 31).⁽⁷⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1).⁽⁸⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 41).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede le disposizioni applicabili ai regimi speciali di importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché le disposizioni applicabili al regime speciale di importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco.

Articolo 2

Le aliquote di dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC da 2302 30 10 a 2302 40 90 originari dell'Algeria e del Marocco ammontano al 40 % degli importi fissati nella tariffa doganale comune, ridotti successivamente di 7,25 EUR/t.

Articolo 3

Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC 2302 10 10, 2302 10 90, 2302 20 10, 2302 20 90 e da 2302 30 10 a 2302 40 90, originari dell'Egitto, ammontano al 40 % degli importi fissati nella tariffa doganale comune.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

Articolo 4

Gli articoli 2 e 3 e si applicano a tutte le importazioni per le quali l'importatore sia in grado di comprovare che l'Algeria, il Marocco e l'Egitto hanno riscosso la tassa all'esportazione in base rispettivamente all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione con l'Algeria, all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione con il Marocco e all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione con l'Egitto.

Articolo 5

Il dazio all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00, originario del Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, corrisponde a quello fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, ridotto di 0,73 EUR/t.

Articolo 6

Qualora siano conclusi nuovi accordi con i paesi terzi indicati nel presente regolamento, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli adattamenti che risulterà necessario apportare al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

REGOLAMENTO (CE) N. 1723/1999 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0709 90 70	052	43,3	
	999	43,3	
0805 30 10	388	52,8	
	524	90,1	
	528	65,8	
	999	69,6	
0806 10 10	052	99,6	
	388	132,7	
	508	160,4	
	512	44,9	
	600	89,8	
	624	132,1	
	999	109,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	69,8	
	400	70,3	
	508	73,9	
	512	75,2	
	524	44,5	
	528	36,4	
	804	93,3	
	999	66,2	
	0808 20 50	052	107,8
		388	90,9
512		70,0	
528		65,7	
0809 20 95	999	83,6	
	052	171,0	
	400	234,5	
	616	222,4	
0809 40 05	999	209,3	
	064	51,1	
	624	188,6	
	999	119,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1724/1999 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 1999
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

- (1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
- (3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condi-

zioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 635/97 (A1); 703/97 (A2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland
tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 444
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 260 tonnellate; A2: 184 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. B. 1.a)]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A. 1.d), 2.d) et B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: dal 6 al 26.9.1999
— 2° termine: dal 20.9 al 10.10.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 17.8.1999
— 2° termine: 31.8.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Mr. T. Vestergaard, Bâtiment «Loi 130», bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 31.7.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1383/1999 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 3)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 633/97 (B1); 705/97 (B2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, NL- 2501 CA Den Haag, Nederland
tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 120
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 560 tonnellate; A2: 560 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.f]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A.1.c), 2.c) e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: dal 6 al 26.9.1999
— 2° termine: dal 20.9 al 10.10.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 17.8.1999
— 2° termine: 31.8.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Mr. T. Vestergaard, Bâtiment «Loi 130», bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione applicabile** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 31.7.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1383/1999 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 3)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 709/97
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, P.O. Box 5570, Tel: (251-1) 61 09 12,, fax: 61 26 55
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 16 150
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.a]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, p. 1 [1.0 A.1.a), 2.a) e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: inglese
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: —
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso destinazione.
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco** ⁽¹⁰⁾: Djibouti
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse Mekelle. Contact: Ato Samuel Tumoro. Tel.: (251-1) 51 71 62, fax: 51 83 63
 - porto o magazzino di transito: —
 - viadi trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 31.10.1999
 - 2° termine: 14.11.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine dal 6 al 12.9.1999
 - 2° termine: dal 20 al 26.9.1999
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 17.8.1999
 - 2° termine: 31.8.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Mr. T. Vestergaard, Bâtiment «Loi 130», bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 31.7.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1383/1999 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 3)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32 2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [Tel.: (32 2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32 2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario
— lotto C: certificato di fumigazione.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)]
- (¹⁰) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi nel porto di sbarco.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1725/1999 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 1999
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

- (1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
- (2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari;
- (3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

- (4) considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 634/97 (A1); 702/97 (A2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland
tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare** ⁽⁸⁾: piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 753
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 360 tonnellate; A2: 393 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾: —
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, p. 1 [IV.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità. Il prodotto deve provenire dalla Comunità.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: dal 6 al 26.9.1999
— 2° termine: dal 20.9 al 10.10.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 17.8.1999
— 2° termine: 31.8.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; fax: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁵) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
- (⁷) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁸) Piselli gialli o verdi (*Pisum sativum*) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:
— umidità massima: 15 %;
— materie estranee: non oltre lo 0,1 %;
— rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5 millimetri);
— percentuale di grani di colore diverso o decolorati: non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 15 % (piselli verdi);
— tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua) o non oltre 60 minuti (senza bagno preliminare).
- (⁹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere un contenuto netto massimo di 17,5 t).

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Loktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

(*) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1726/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1999**

**recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla
struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione e scomposizione delle informazioni

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 530/1999, gli Stati membri forniscono informazioni sulle variabili di cui all'allegato I del presente regolamento.

A questo fine, le definizioni delle variabili figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Formato tecnico per la trasmissione dei risultati

Il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999, sono necessarie disposizioni di attuazione per quanto riguarda la definizione e la scomposizione dei dati da fornire e il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati;

(2) considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VARIABILI

Statistiche sulla struttura del costo del lavoro

Tabella A - Dati nazionali

Tabella B - Dati nazionali per classe di ampiezza dell'impresa

Tabella C - Dati regionali

Variabili		A	B	C
A.	<i>Personale totale impiegato</i>			
A.1	Numero totale di lavoratori dipendenti ⁽¹⁾	X	X	X
A.11	Lavoratori dipendenti a tempo pieno (apprendisti esclusi)	X	X	X
A.12	Lavoratori dipendenti a tempo parziale (apprendisti esclusi)	X	X	X
A.121	Lavoratori a tempo parziale convertiti in unità a tempo pieno	X	X	X
A.13	Apprendisti	X	X	X
A.131	Apprendisti convertiti in unità a tempo pieno	X	X	X
B.	<i>Ore di lavori prestate</i>			
B.1	Ore di lavoro prestate da tutti i lavoratori dipendenti ⁽¹⁾	X	X	X
B.11	Ore di lavoro prestate dai lavoratori dipendenti a tempo pieno (apprendisti esclusi)	X	X	X
B.12	Ore di lavoro prestate dai lavoratori dipendenti a tempo parziale (apprendisti esclusi)	X	X	X
B.13	Ore di lavoro prestate dagli apprendisti	X	X	X
C.	<i>Ore retribuite</i>			
C.1	Ore retribuite per tutti i lavoratori dipendenti ⁽¹⁾	X		
C.11	Ore retribuite per i lavoratori dipendenti a tempo pieno (apprendisti esclusi)			X
C.12	Ore retribuite per i lavoratori dipendenti a tempo parziale (apprendisti esclusi)			X
C.13	Ore retribuite per gli apprendisti	X		
D.	<i>Costo totale del lavoro</i>			
D.1	Redditi da lavoro dipendente ⁽¹⁾	X	X	X
D.11	Retribuzioni lorde (totale)	X	X	X
D.111	Retribuzioni lorde (apprendisti esclusi)	X	X	X
D.1111	Retribuzione diretta e gratifiche	X	X	X
D.11111	Retribuzione diretta	X		
D.11112	Gratifiche ⁽²⁾	X		
D.111121	Gratifiche corrisposte a periodi fissi (facoltativo)	X		
D.1112	Versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti	X	X	X
D.1113	Emolumenti per giornate non lavorate	X	X	X
D.1114	Retribuzioni in natura	X	X	X
D.11141	Prodotti della società (facoltativo)	X		
D.11142	Alloggio del personale ⁽³⁾ (facoltativo)	X		
D.11143	Vetture di servizio (facoltativo)	X		
D.11144	Altro (facoltativo)	X		
D.112	Retribuzioni degli apprendisti	X	X	X
D.12	Contributi sociali a carico dei datori di lavoro (totale)	X	X	X
D.121	Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)	X	X	X
D.1211	Contributi obbligatori di previdenza e di assistenza sociale	X		
D.1212	Contributi di previdenza e di assistenza sociale contrattuali e volontari	X		
D.122	Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)	X	X	X
D.1221	Retribuzione garantita in caso di malattia	X		
D.1222	Retribuzione garantita in caso di riduzione d'orario	X		

Variabili		A	B	C
D.1223	Importi versati ai lavoratori dipendenti che lasciano l'impresa	X		
D.1124	Prestazioni sociali figurative a carico dei datori di lavoro (*)	X		
D.123	Contributi sociali a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti	X	X	X
D.2	Spese di formazione professionale (apprendisti esclusi)	X	X	X
D.3	Altre spese	X	X	X
D.4	Imposte	X	X	X
D.5	Contributi	X	X	X
E.	<i>Informazioni sulle unità</i>			
E.1	Unità locali, universo	X	X	X
E.2	Unità locali, campione	X	X	X
F.	<i>Persone assunte a tempo determinato da agenzie di lavoro temporaneo</i>			
F.1	Numero di persone (facoltativo)	X		
F.2	Spese di personale (facoltativo)	X		
F.3	Ore di lavoro prestate (facoltativo)	X		

«Gli Stati membri possono operare le distinzioni tra lavoratori manuali e non manuali e registrare dati più particolareggiati per le seguenti variabili:

- A. Personale totale impiegato
- D.11112 Gratifiche
- D.111121 Gratifiche corrisposte a periodi fissi
- D.1113 Emolumenti per giornate non lavorate
- D.1114 Retribuzioni in natura
- D.11144 Altre retribuzioni in natura
- D.1211 Contributi obbligatori di previdenza e di assistenza sociale
- D.12111 Pensione di vecchiaia, malattia, maternità, invalidità, disoccupazione, infortuni su lavoro e malattie professionali
- D.12112 Assegni familiari
- D.121113 Altro
- D.1212 Contributi di previdenza e di assistenza sociale contrattuali e volontari a carico dei datori di lavoro
- D.12121 Regimi pensionistici complementari
- D.12122 Regimi complementari di assicurazione contro le malattie
- D.12123 Regimi complementari di assicurazione contro la disoccupazione
- D.12124 Altro
- D.1221 Retribuzione garantita in caso di malattia
- D.1224 Prestazioni sociali figurative a carico dei datori di lavoro
- D.2 Spese di formazione professionale a carico dei datori di lavoro
- D.3 Altre spese a carico dei datori di lavoro
- D.31 Spese di assunzione
- D.32 Altro»

(1) Persone assunte a tempo determinato da agenzie di lavoro temporaneo che devono essere incluse nella branca di attività economica dell'agenzia che le ha assunte (NACE Rev.1, 74.50) e non nella branca dell'impresa per la quale lavorano.

(2) Esclusi versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti.

(3) Meno indennità di trasloco.

(4) Servizi sociali, servizi di medicina del lavoro, borse di studio per i lavoratori dipendenti e i loro familiari.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DELLE VARIABILI

A. PERSONALE TOTALE IMPIEGATO

I lavoratori dipendenti sono tutte le persone che hanno un contratto diretto di lavoro con l'impresa o l'unità locale e percepiscono una retribuzione, indipendentemente dal tipo di lavoro effettuato, dal numero di ore di lavoro prestate (tempo pieno o parziale) e dalla durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato). Andrebbero inclusi i lavoratori a domicilio ⁽¹⁾ se esiste un accordo esplicito secondo cui il lavoratore è remunerato sulla base del lavoro svolto, ossia della quantità di lavoro che è fornita quale input in un processo di produzione. Andrebbero escluse le seguenti categorie: personale direttivo la cui retribuzione consiste per lo più in una quota sui profitti o in un importo forfettario, coadiuvanti familiari e rappresentanti.

Rif. SEC 1995, punti 11.12-11.14A.1 *Numero totale di lavoratori dipendenti* ⁽²⁾A.11 *Lavoratori dipendenti a tempo pieno*

Comprende il personale (apprendisti esclusi) il cui orario lavorativo regolare è lo stesso di quello contrattuale o abituale nell'impresa, anche se il contratto ha una durata inferiore ad un anno.

A.12 *Lavoratori dipendenti a tempo parziale*

Comprende il personale (apprendisti esclusi) il cui orario lavorativo regolare è inferiore a quello contrattuale o abituale nell'impresa, sia esso su base giornaliera, settimanale o mensile (mezza giornata, tre quarti dell'orario, quattro quinti dell'orario, ecc.)

A.121 *Lavoratori a tempo parziale convertiti in unità a tempo pieno*

La conversione va effettuata sia direttamente dall'impresa o unità locale dichiarante sia dagli istituti di statistica nazionali sulla base dell'orario di lavoro normale dei lavoratori a tempo pieno nell'impresa/unità locale in questione, utilizzando il metodo ritenuto più idoneo.

Rif. SEC 1995, punti 11.32-11.34A.11+121 *Numero totale di lavoratori dipendenti in unità a tempo pieno*

Include i lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale convertiti in unità a tempo pieno

A.13 *Apprendisti*

Riguarda tutti i lavoratori dipendenti che non partecipano ancora pienamente al processo produttivo e prestano il proprio lavoro sia sotto un contratto di apprendistato oppure in una situazione in cui la formazione professionale predomina sulla produttività.

A.131 *Apprendisti a tempo parziale convertiti in unità a tempo pieno*

La conversione va effettuata sia direttamente dall'impresa o dall'unità locale dichiarante sia dagli istituti nazionali di statistica (sono escluse quindi le ore di formazione presso la ditta o un istituto scolastico), utilizzando il metodo ritenuto più idoneo.

Rif. SEC 1995, punti 11.32-11.34

B. ORE DI LAVORO PRESTATE

Le statistiche riguardano il numero complessivo di ore di lavoro prestate da tutti i lavoratori dipendenti durante l'anno ⁽³⁾. Il numero complessivo di ore di lavoro prestate viene registrato separatamente per i lavoratori dipendenti a tempo pieno (B.11), per i lavoratori dipendenti a tempo parziale (B.12) e per gli apprendisti (B.13).

Il numero annuale di ore di lavoro prestate è definito come:

ore di lavoro effettivamente prestate.

NB: le ore di lavoro prestate in aggiunta a quelle dell'orario normale, indipendentemente dalla tariffa oraria applicata (ad esempio, un'ora di lavoro retribuita a tariffa doppia) andrebbero conteggiate come un'ora.

⁽¹⁾ Il lavoratore a domicilio è una persona che accetta di lavorare per una determinata impresa o di fornire a questa una certa quantità di beni o servizi sulla base di un accordo o di un contratto preventivamente stipulato con essa, il cui posto di lavoro non si trova all'interno dell'impresa [Rif. SEC 1995, punto 11.13 g)].

⁽²⁾ Persone assunte a tempo determinato da agenzie di lavoro temporaneo che devono essere incluse nella branca di attività economica dell'agenzia che le ha assunte (NACE Rev.1, 74.50) e non nella branca dell'impresa per la quale lavorano.

⁽³⁾ Le ore di lavoro prestate dalle persone assunte a tempo determinato da agenzie di lavoro temporaneo devono essere incluse nella branca di attività economica dell'agenzia che le ha assunte (NACE Rev.1, 74.50) e non nella branca dell'impresa per la quale lavorano.

Le ore di lavoro prestate includono inoltre:

- a) il tempo dedicato alla preparazione del lavoro, ai lavori di allestimento, manutenzione e pulitura di utensili e macchinari e alla redazione di moduli e rapporti di lavoro;
- b) il tempo trascorso sul posto di lavoro durante tempi morti a motivo, ad esempio, dell'arresto di macchinari, di infortuni o di mancanza occasionale di lavoro ma per il quale, in base alle disposizioni contrattuali, viene effettuato un pagamento;
- c) brevi periodi di riposo sul posto di lavoro, comprese le pause per il tè e il caffè;
- d) le ore di lavoro effettivamente prestate dagli apprendisti.

Per contro, le ore di lavoro effettivamente prestate non comprendono:

- a) le ore di lavoro retribuite ma non prestate, ad esempio ferie pagate, giorni festivi, congedi per malattia, ecc.;
- b) le pause per i pasti;
- c) il tempo trascorso nel tragitto casa-posto di lavoro;
- d) le ore di formazione degli apprendisti.

Rif. SEC 1995, punti 11.26-11.29

C. ORE RETRIBUITE

Le statistiche riguardano il numero totale di ore retribuite per tutti i lavoratori dipendenti durante l'anno (cfr. nota a piè di pagina 3. Il numero totale di ore retribuite è registrato separatamente per i lavoratori dipendenti a tempo pieno (C.11), per i lavoratori dipendenti a tempo parziale (C.12) e per gli apprendisti (C.13).

Il numero annuale di ore retribuite è definito come segue:

- a) le ore di lavoro normale e di straordinario, retribuite durante l'anno;
- b) tutte le ore per le quali il lavoratore dipendente è stato retribuito a tassi ridotti, anche se la differenza è stata compensata da versamenti effettuati dagli enti di previdenza e di assistenza sociale;
- c) le ore di lavoro non prestate durante il periodo di riferimento ma nondimeno retribuite (ferie annuali, congedo di malattia, giorni festivi e altre ore retribuite, ad esempio per visita medica).

Per ottenere una stima esatta dell'orario di lavoro annuale, è opportuno non chiedere direttamente il numero totale di ore di lavoro prestate (B.1) o il numero totale di ore retribuite (C.1), bensì rivolgere le seguenti domande a parte:

- a) le ore annuali normali retribuite per un lavoratore dipendente a tempo pieno nell'impresa o nell'unità locale;
- b) il numero medio di giorni di ferie pagate e di giorni festivi per lavoratore dipendente durante l'anno;
- c) il numero medio per lavoratore dipendente di giorni di assenza di breve durata retribuiti (congedo per il trasloco, per il matrimonio del lavoratore dipendente, per il parto della sposa, per il decesso di un membro della famiglia, ecc.);
- d) il numero totale di ore di straordinario prestate durante l'anno;
- e) il numero totale di giorni con riduzione d'orario;
- f) il numero totale di giorni di congedo di malattia e di maternità;
- g) altri giorni di assenza.

D. Costo totale del lavoro

Rappresenta il complesso delle spese sostenute dai datori di lavoro per impiegare lavoratori, concetto adottato nel quadro comunitario e ampiamente conforme alla definizione internazionale della Conferenza internazionale degli statistici del lavoro (Ginevra, 1966). Il costo del lavoro comprende i redditi da lavoro dipendente, con retribuzioni in denaro e in natura, i contributi sociali a carico dei datori di lavoro (D.1), le spese di formazione professionale (D.2), altre spese (D.3), imposte inerenti all'occupazione e considerate come costo del lavoro (D.4), meno contributi percepiti (D.5). I costi relativi alle persone assunte a tempo determinato da agenzie di lavoro temporaneo devono essere inclusi nella branca di attività economica dell'agenzia che le ha assunte (NACE Rev.1, 74.50) e non nella branca dell'impresa per la quale lavorano.

D.1 *Redditi da lavoro dipendente*

I redditi da lavoro dipendente sono definiti come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo di riferimento. Esso si suddivide in:

- retribuzioni lorde (D.11): retribuzioni in denaro (apprendisti esclusi) (D.111), retribuzioni in natura (D.1114) e retribuzioni degli apprendisti (D.112);
- contributi sociali a carico dei datori di lavoro (D.12): contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi) (D.121), contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi) (D.122), contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti (D.123).

Rif. SEC 1995, punto 4.02 (codice D.1)

D.11 *Retribuzioni lorde (totale)*

Le retribuzioni lorde sono registrate nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato. Tuttavia, le gratifiche e gli altri esborsi eccezionali, tredicesima mensilità, ecc., sono registrati nel momento in cui devono essere pagati.

Rif. SEC 1995, punti 4.03-4.07 e 4.12 a) (codice D.11)**D.111** *Retribuzioni lorde (apprendisti esclusi)***D.1111** *Retribuzione diretta e gratifiche*

Includono gli importi dei contributi sociali, delle imposte sul reddito, ecc., a carico del lavoratore dipendente anche se trattenuti in realtà dal datore di lavoro e da questi versati direttamente agli enti di previdenza e di assistenza sociale, alle autorità fiscali, ecc., per conto del lavoratore. Sono incluse retribuzione diretta e gratifiche.

D.11111 *Retribuzione diretta*

Si tratta della retribuzione in denaro pagata regolarmente ad ogni periodo di paga durante l'anno. Si tratta di importi lordi, prima della deduzione delle imposte e dei contributi di previdenza e di assistenza sociale a carico dei lavoratori dipendenti:

- a) retribuzioni di base;
- b) retribuzioni dirette in base al tempo di lavoro prestato, al rendimento o al lavoro a cottimo corrisposte ai lavoratori dipendenti per le ore di lavoro prestate;
- c) retribuzioni e pagamenti supplementari per ore di straordinario, lavoro notturno, lavoro domenicale e in giorni festivi e lavoro a turni;
- d) gratifiche e indennità versate regolarmente ad ogni periodo di paga, tra cui:
 - premi collegati al posto di lavoro: rumore, rischi, lavoro difficile, lavoro a turni o continuato, lavoro notturno, lavoro domenicale e in giorni festivi;
 - gratifiche individuali per rendimento, produzione, produttività, responsabilità, assiduità, puntualità, anzianità di servizio, qualifiche e conoscenze speciali.

D.11112 *Gratifiche, meno versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti*

Si tratta di tutti i pagamenti corrisposti ai lavoratori dipendenti e non versati regolarmente ad ogni periodo di paga, tra cui le gratifiche corrisposte a periodi fissi non versate regolarmente ad ogni periodo di paga e le gratifiche in base al rendimento individuale o collettivo, tra cui:

D.11121 *Gratifiche corrisposte a periodi fissi*

Pagamenti che non vengono versati regolarmente ad ogni periodo di paga e il cui importo e periodicità sono fissati preventivamente indipendentemente dai risultati, dall'attività dell'impresa o dal rendimento individuale o collettivo, ad esempio tredicesima o quattordicesima mensilità, assegni di ferie, ecc.

D.1112 *Versamenti a piani di risparmio dei lavoratori dipendenti*

Importi versati a piani di risparmio a favore dei lavoratori dipendenti (piani di risparmio dell'impresa, piani d'acquisto di azioni, ecc.). I versamenti effettuati per la costituzione di un fondo speciale per l'acquisto di azioni della società o di altre attività finanziarie a favore dei lavoratori dipendenti, anche se essi non hanno accesso immediato a tali attività, devono essere diminuiti dell'importo di eventuali esenzioni fiscali eventualmente applicabili.

La distribuzione gratuita di azioni o la loro vendita a prezzo ridotto al personale o a fondi speciali può essere considerata come spesa soltanto se le azioni in questione vengono acquistate sul mercato. Il costo per l'impresa è determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita o di trasferimento.

D.1113 *Emolumenti per giornate non lavorate*

Retribuzioni versate per ferie e giorni festivi legali, contrattuali o volontari e per altre giornate non lavorate ma retribuite.

D.1114 *Retribuzioni in natura*

Si tratta di tutti i beni e servizi messi a disposizione dei lavoratori dipendenti tramite l'impresa o l'unità locale, inclusi prodotti della società, alloggio del personale e vetture di servizio.

Rif. SEC 1995, punti 4.04, 4.05, 4.06 (codice D.11)

D.11141 *Prodotti della società*

Essi sono forniti gratuitamente per uso privato oppure venduti al personale a un prezzo inferiore al costo sostenuto dall'impresa. Ad esempio, generi alimentari e bevande (escluse spese per mense e buoni-pasto), carbone, gas, energia elettrica, combustibile, riscaldamento, calzature e capi d'abbigliamento (esclusi gli indumenti da lavoro), microelaboratori, ecc.

Andrebbe registrato il costo netto sostenuto dall'impresa, cioè il costo dei prodotti forniti gratuitamente o la differenza tra il costo e il prezzo di vendita dei prodotti al personale. Vi rientrano altresì le indennità compensative e le prestazioni in natura non utilizzate.

D.11142 *Alloggio del personale*

Si tratta delle spese sostenute dall'impresa per assistere i lavoratori dipendenti in materia di alloggio, in particolare: spese relative all'alloggio di proprietà dell'impresa (spese di manutenzione e di gestione dell'alloggio, nonché tasse e assicurazioni ad esso connesse) e prestiti a tasso ridotto per la costruzione o l'acquisto di alloggi da parte del personale (differenza tra l'interesse al tasso di mercato e al tasso accordato); indennità e contributi concessi ai lavoratori dipendenti in relazione al loro alloggio, indennità di insediamento, ad eccezione delle indennità di trasloco.

D.11143 *Vetture di servizio*

Vetture di servizio, ovvero il costo, per l'impresa, delle vetture di servizio fornite ai lavoratori dipendenti per loro uso privato. Andrebbero inclusi i costi netti di gestione sostenuti dall'impresa (costo annuale del leasing e pagamento degli interessi — ammortamento, assicurazione, manutenzione, riparazione e parcheggio). Non andrebbero incluse le spese in conto capitale relative all'acquisto dei veicoli, gli eventuali utili a seguito della loro rivendita o la percentuale dei costi imputabile all'utilizzazione professionale.

Le stime vanno calcolate in base alle informazioni disponibili presso le imprese, ad esempio dati sul parco veicoli di questo tipo, valutazione del costo medio per veicolo e stima della percentuale imputabile all'uso privato del veicolo da parte del lavoratore dipendente.

D.11144 *Altro*

Riguarda in particolare la quota delle spese a carattere sociale relative a prestazioni indirette a carico dei datori di lavoro:

- a) mense e buoni-pasto;
- b) attrezzature e servizi culturali, sportivi e ricreativi;
- c) giardini di infanzia e asili;
- d) spacci per il personale;
- e) spese di trasporto per il tragitto domicilio-posto abituale di lavoro;
- f) versamenti a fondi sindacali e costi dei consigli di fabbrica.

Tutte queste spese includono ammortamento, piccole riparazioni e manutenzione regolare dei relativi fabbricati e impianti. Non figurano in questa voce le retribuzioni corrisposte direttamente dalle imprese al personale delle mense.

D.112 *Retribuzioni degli apprendisti*

cf. D.11.

D.12 *Contributi sociali a carico dei datori di lavoro*

Importo uguale al valore dei contributi sociali versati dai datori di lavoro per garantire ai loro dipendenti di beneficiare delle prestazioni sociali. I contributi sociali a carico dei datori di lavoro possono essere effettivi o figurativi.

Rif. SEC 1995, punto 4.08 (codice D.12)

D.121 *Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)*

Sono costituiti dai versamenti che i datori di lavoro effettuano a beneficio dei propri dipendenti agli enti assicuratori (enti di previdenza e di assistenza sociale e sistemi privati con costituzione di riserve). Tali versamenti abbracciano tutti i contributi obbligatori, contrattuali e volontari relativi all'assicurazione contro i rischi o i bisogni sociali.

I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato.

Rif. SEC 1995, punti 4.09 (codice D.121) e 4.12 b)

D.1211 Contributi obbligatori di previdenza e di assistenza sociale

Contributi versati dal datore di lavoro ad enti di previdenza e di assistenza sociale, obbligatori per legge. Gli importi di tali contributi vanno registrati al netto di eventuali sovvenzioni. Essi includono:

- a) contributi a regimi assicurativi di pensione di vecchiaia, malattia, maternità e invalidità;
- b) contributi obbligatori a regimi di assicurazione contro la disoccupazione;
- c) contributi obbligatori a regimi di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- d) contributi obbligatori a regimi di prestazioni familiari;
- e) tutti gli altri contributi obbligatori non menzionati altrove.

D.1212 Contributi di previdenza e di assistenza sociale contrattuali e volontari a carico dei datori di lavoro

Si tratta di tutti i contributi versati dal datore di lavoro a regimi di previdenza e di assistenza sociale complementari a quelli obbligatori per legge. Si tiene conto di esenzioni fiscali eventualmente applicabili.

Essi includono:

- a) regimi complementari di pensionamento (piani di pensionamento finanziati attraverso a sicurazione, fondi autogestiti, riserve contabili, tutte le altre spese destinate a finanziare regimi complementari di pensionamento);
- b) regimi complementari di assicurazione contro le malattie;
- c) regimi complementari di assicurazione contro la disoccupazione;
- d) tutti gli altri regimi complementari non obbligatori di previdenza e di assistenza sociale non menzionati altrove.

D.122 Contributi sociali figurativi ⁽¹⁾ a carico dei datori di lavoro (apprendisti esclusi)

I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro rappresentano la contropartita delle prestazioni di assicurazione sociale senza costituzione di riserve (al netto di eventuali contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti) erogate direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti, ex dipendenti e aventi diritto senza che venga fatto ricorso a imprese di assicurazione o a fondi pensione autonomi e senza costituzione di un fondo speciale o di una riserva distinta a tale fine. Il fatto che talune prestazioni sociali siano erogate ai dipendenti direttamente dai datori di lavoro e non per il tramite degli enti di previdenza e di assistenza sociale o di altri enti assicuratori non intacca in alcun modo il loro carattere di prestazioni sociali.

I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato se rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette obbligatorie.

I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro che rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette volontarie sono registrati nel momento in cui le prestazioni sono erogate.

Rif. SEC 1995, punti 4.10 (codice D.122) e 4.12 c)**D.1221 Retribuzione garantita in caso di malattia**

Importi versati direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti per il mantenimento della retribuzione in caso di malattia, maternità o infortunio sul lavoro per compensare la perdita di guadagno, meno eventuali rimborsi versati dagli enti di previdenza e di assistenza sociale.

D.1222 Retribuzione garantita in caso di riduzione d'orario

Importi versati direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti per il mantenimento della retribuzione in caso di riduzione dell'orario di lavoro, meno eventuali rimborsi versati al datore di lavoro da parte degli enti di previdenza e di assistenza sociale.

D.1223 Importi versati ai lavoratori dipendenti che lasciano l'impresa

Importi effettivamente versati ai lavoratori dipendenti licenziati: indennità di licenziamento e indennità compensative in sostituzione del preavviso di licenziamento.

D.1224 Prestazioni sociali figurative a carico dei datori di lavoro a favore dei dipendenti

ad esempio:

- servizi sociali;
- servizi di medicina del lavoro;
- borse di studio per i lavoratori dipendenti e i loro familiari e tutti gli altri contributi sociali figurativi dei datori di lavoro non menzionati altrove.

⁽¹⁾ I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro comprendono un importo pari al valore delle retribuzioni che i datori di lavoro continuano, temporaneamente, a pagare ai dipendenti in caso di malattia, maternità, infortuni sul lavoro, invalidità, licenziamento, ecc., qualora sia possibile individuare tale importo.

D.1.23 *Contributi sociali a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti*

cf. D.121.

D.2 *Spese di formazione professionale a carico dei datori di lavoro*

Esse comprendono: spese per servizi e attrezzature di formazione professionale, ammortamenti, piccole riparazioni e manutenzione degli edifici e degli impianti, escluse le spese per il personale; spese di partecipazione ai corsi; remunerazione degli istruttori esterni all'impresa; spese per materiale didattico e strumenti utilizzati per la formazione; importi versati dall'impresa a organizzazioni di formazione professionale, ecc. Sono dedotti i contributi connessi con la formazione professionale.

Rif. SEC 1995: Consumi intermedi

D.3 *Altre spese a carico dei datori di lavoro*

Sono comprese in particolare:

- a) le spese di assunzione (si tratta degli importi versati ad agenzie di assunzione del personale, spese per annunci di offerte di lavoro nella stampa, spese di viaggio pagate ai candidati chiamati per il colloquio, indennità di insediamento versate al personale di recente assunzione, ecc. Non sono incluse le spese correnti di gestione amministrativa (spese d'ufficio, retribuzione del personale, ecc.);
- b) gli indumenti da lavoro forniti dal datore di lavoro.

Rif. SEC 1995: Consumi intermedi

D.4 *Imposte pagate dai datori di lavoro*

Tutte le imposte basate sulla massa salariale o sull'occupazione. Si tratta di imposte considerate come costo del lavoro.

Rif. SEC 1995, punto 4.23 c) (codice D.29)

D.5 *Contributi erogati ai datori di lavoro*

Si tratta di tutti gli importi percepiti sotto forma di contributi di natura generale destinati a compensare parzialmente o totalmente i costi della retribuzione diretta ma non a coprire i costi di previdenza e di assistenza sociale o di formazione professionale. Essi non includono i rimborsi versati ai datori di lavoro da parte degli enti di previdenza e di assistenza sociale o dai fondi di assicurazione complementare.

Rif. SEC 1995, punto 4.37 a) (codice D.39)

E. INFORMAZIONE SULLE UNITÀ

E.1 *Numero di unità locali nell'universo*

E.2 *Numero di unità locali nel campione*

F. PERSONE ASSUNTE A TEMPO DETERMINATO DA AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO

Si tratta del lavoro fornito da altre imprese o da agenzie di lavoro temporaneo. Non può esistere una relazione contrattuale diretta tra il personale e l'impresa per la quale esso lavora.

F.1 *Numero di persone*

F.2 *Spese per l'impiego di personale temporaneo: importi versati dai datori di lavoro alle agenzie di lavoro temporaneo.*

F.3 *Numero di ore di lavoro temporaneo retribuite dall'impresa o dall'unità locale.*

ALLEGATO III

FORMATO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI

Vanno forniti tre file corrispondenti a tre tabelle:

- **Tabella A:** Dati nazionali (una registrazione per attività economica).
- **Tabella B:** Dati nazionali per classi d'ampiezza (una registrazione per attività economica e per classi d'ampiezza).
- **Tabella C:** Dati regionali. Una registrazione per attività economica. Il numero di registrazioni dipende dal numero di regioni del paese (NUTS 1).

Identificazione di una registrazione:

Le registrazioni sono selezionate in base ad una sequenza di identificazione contenente:

- l'anno dell'indagine,
- il tipo di tabella,
- il codice del paese o della regione,
- l'attività economica, e
- la classe d'ampiezza.

Segnalatore (flag):

Ogni registrazione contiene un segnalatore (flag) che caratterizza l'attività economica in termini di riservatezza e di disponibilità. I possibili valori sono:

- «1» se l'attività economica è riservata;
- «2» se l'attività economica non è disponibile;
- «3» se nella pubblicazione nazionale la casella è nascosta per tutelare valori riservati nella pubblicazione dei livelli aggregati;
- « » Nessuna osservazione.

Variabili

Le variabili richieste sono definite nell'allegato I del presente regolamento.

Le variabili mancanti vanno lasciate in bianco.

Le variabili relative al numero di lavoratori dipendenti, orario di lavoro, numero di unità statistiche sono espresse in numeri naturali.

Le variabili relative alle spese sono espresse in valuta nazionale.

Struttura di una registrazione:

	Inizio	Durata	Osservazione
Identificazione			
Anno dell'indagine	1	4	
Tipo di tabella	5	1	A, B o C
Paese o regione	6	5	Cfr. codici ⁽¹⁾
Attività economica	11	4	Cfr. codici nell'appendice 1
Classe d'ampiezza	15	8	Cfr. codici nell'appendice 2
Segnalatore (Flag)	23	1	«1», «2», «3», o « »
Variabili			
Ogni variabile ha una lunghezza pari a 18	24	18	Cfr. elenco nell'allegato I
	42	18	
	60	18	
...	

Nota: Tutti i codici della sezione «identificazione» vanno allineati a sinistra.

Tutti i valori della sezione «variabili» vanno allineati a destra.

⁽¹⁾ In base alla classificazione NUTS in vigore al momento dell'indagine.

APPENDICE 1

CODICI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE (NACE REV. 1)

NACE Rev. 1	Descrizione	Codice
Sezione C	Estrazione di minerali	RC
10	Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba	R10
11	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas naturale	R11
12	esclusa la prospezione	R12
13	Estrazione di minerali metalliferi	R13
14	Altre industrie estrattive	R14
Sezione D	Attività manifatturiere	RD
15	Industrie alimentari e delle bevande	R15
16	Industria del tabacco	R16
17	Industrie tessili	R17
18	Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce	R18
19	Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature	R19
20	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio	R20
21	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta	R21
22	Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati	R22
23	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	R23
24	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	R24
25	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	R25
26	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi	R26
27	Produzione di metalli e loro leghe	R27
28	Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	R28
29	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, riparazione e la manutenzione	R29
30	Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici	R30
31	Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.	R31
32	Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni	R32
33	Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi	R33
34	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	R34
35	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	R35
36	Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere	R36
37	Recupero e preparazione per il riciclaggio	R37
Sezione E	Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda	RE
40	Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda	R40
41	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	41
Sezione F	Costruzioni	RF
Sezione G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa	RG
50	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motorcicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione	R50
51	Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi	R51
52	Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa	R52
Sezione H	Alberghi e ristoranti	RH
Sezione I	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	RI
60	Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte	R60
61	Trasporti marittimi e per vie d'acqua	R61
62	Trasporti aerei	R62
63	Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio	R63
64	Poste e telecomunicazioni	R64

NACE Rev. 1	Descrizione	Codice
Sezione J	Intermediazione monetaria e finanziaria	RJ
65	Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	R65
66	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	R66
67	Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria	R67
Sezione K	Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali	RK
70	Attività immobiliari	R70
71	Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico	R71
72	Informatica e attività connesse	R72
73	Ricerca e sviluppo	R73
74	Altre attività professionali ed imprenditoriali	R74
Sezione M	Istruzione	RM
Sezione N	Sanità e altri servizi sociali	RN
Sezione O	Altri servizi pubblici, sociali e personali	RO
90	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	R90
91	Attività di organizzazioni associative n.c.a.	R91
92	Attività ricreative, culturali e sportive	R92
93	Altre attività dei servizi	R93
Aggregati		
C-O	Industria e servizi C-O	RC-O
C-K	Industria e servizi, C-K	RC-K
C + D + E + F	Industria, costruzioni incluse, C-F	RC-F
C + D + E	Industria, C-E	RC-E
G + H + I	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, Horeca, trasporti e comunicazioni, G-I	RG-I
J + K	Attività finanziarie, immobiliari, noleggio e attività professionali e imprenditoriali, J-K	RJ-K
G-O	Servizi, G-O	RG-O
G-K	Servizi, G-K	RG-K

APPENDICE 2

CODICI PER LE CLASSI D'AMPIEZZA

Codice	Classe d'ampiezza
E1-10 ⁽¹⁾	meno di 10 dipendenti
E10-49	10-49 dipendenti
E50-249	50-249 dipendenti
E250-499	250-499 dipendenti
E500-999	500-999 dipendenti
E1 000	1 000 dipendenti e oltre

⁽¹⁾ Non applicabile nell'indagine del 2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 1727/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1999****recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 308/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2158/92 prevede la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intese ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi;
- (2) considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, per tale partecipazione finanziaria è data priorità ai programmi, presentati dagli Stati membri, intesi ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi;
- (3) considerando che, per motivi di efficacia, semplificazione e razionalizzazione delle procedure a livello nazionale e comunitario, è necessario accorpate annualmente a livello di Stato membro, sotto forma di un programma nazionale, le diverse azioni per le quali è richiesto un contributo finanziario della Comunità;
- (4) considerando che è necessario determinare, per il programma nazionale, le modalità di presentazione della domanda di contributo e gli elementi che deve comprendere al fine di facilitarne l'istruzione;
- (5) considerando che è necessario prevedere un sistema di anticipi del contributo finanziario comunitario affinché lo Stato membro possa garantire una gestione finanziaria efficace del programma nazionale;
- (6) considerando che le domande di anticipo e di pagamento del saldo del programma nazionale, presentate dalle autorità competenti alla Commissione, devono recare alcuni elementi atti ad agevolare l'esame della regolarità delle spese;
- (7) considerando che la Commissione deve essere informata sulla realizzazione delle azioni nei modi e nei termini previsti dalla decisione di concessione di un contributo;
- (8) considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire un controllo efficace della realizzazione delle azioni del programma nazionale;

(9) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE, Euratom) n. 2158/92 e del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽³⁾, gli Stati membri devono accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dalla Comunità e recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze; che tali somme costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario, e devono pertanto essere rimborsate alla Comunità;

(10) considerando che se i controlli della Commissione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2158/92 fanno emergere delle irregolarità, lo Stato membro dovrebbe potersi esprimere sulla situazione riscontrata; che, se l'irregolarità viene confermata, le somme di cui trattasi costituiscono spese non giustificate per il bilancio comunitario e devono pertanto essere rimborsate alla Comunità;

(11) considerando che occorre conseguentemente abrogare il regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1460/98 ⁽⁵⁾;

(12) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I programmi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92 devono essere elaborati annualmente a livello nazionale. Il programma nazionale deve comprendere l'insieme delle domande di contributo inoltrate a norma dell'articolo 4 suddetto. Esso deve contenere i dati e i documenti indicati nell'allegato I del presente regolamento e fornire gli elementi di cui all'articolo 2. Lo Stato membro presenta tale programma alla Commissione in due esemplari nella forma indicata nell'allegato I.

2. Il programma nazionale di cui al paragrafo 1 ha una durata massima di tre anni a decorrere dalla data di notificazione della decisione della Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2158/92 e non è prorogabile.

Articolo 2

Il programma di cui all'articolo 1 deve comprendere:

⁽¹⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3.⁽²⁾ GU L 51 del 21.2.1997, pag. 11.⁽³⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 118 del 14.5.1993, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 193 del 9.7.1998, pag. 20.

- a) un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che i beneficiari devono fornire; per documento giustificativo si intende qualsiasi documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato, oppure in conformità dei provvedimenti adottati dall'autorità competente, atto a comprovare che le condizioni stabilite per ciascuna domanda individuale sono soddisfatte. L'elenco descrittivo contiene la designazione dei documenti giustificativi e l'indicazione delle disposizioni o dei provvedimenti sulla cui base i documenti stessi sono stati redatti, nonché una breve descrizione del contenuto dei suddetti documenti;
- b) il modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano la domanda di pagamento. Tali formulari devono comprendere almeno un riassunto delle spese effettuate e una tabella comparativa delle misure previste e di quelle realizzate, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo;
- c) una descrizione dei metodi di controllo e di gestione predisposti per garantire un'applicazione efficace delle azioni del programma, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2158/92.

Lo Stato membro comunica inoltre gli aggiornamenti successivi della documentazione di cui al primo comma.

Articolo 3

1. L'autorità competente può chiedere un anticipo fino al 30 % del contributo finanziario comunitario al programma nazionale non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di notificazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può chiedere un secondo anticipo, pari al massimo al 30 %, qualora dimostri che il 60 % del primo anticipo relativo allo stesso programma è stato utilizzato. Questo secondo anticipo può essere aumentato al 50 % qualora il 90 % del primo anticipo sia stato utilizzato.
3. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo il ricevimento e l'approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale, del descrittivo finanziario definitivo e della domanda di pagamento finale del programma nazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Articolo 4

1. L'autorità competente trasmette ogni sei mesi, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di notificazione della decisione della Commissione relativa al programma, una distinta dei versamenti effettuati a favore dei beneficiari, conformemente all'allegato II, corredato di uno stato di avanzamento dei lavori.
2. L'autorità competente deve presentare alla Commissione le domande di pagamento degli anticipi e del saldo relativi al programma nazionale in due esemplari, conformemente all'allegato III.

Articolo 5

1. Quando recupera somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze, lo Stato membro deve rimborsarle alla Comunità.
2. Quando la Commissione constata, nel termine di quattro anni dal pagamento del saldo, un'irregolarità concernente un'operazione finanziata dalla Comunità e la somma in questione non è stata rimborsata alla Comunità a norma del paragrafo 1, essa presenta la situazione allo Stato membro in questione dandogli la facoltà di presentare le sue osservazioni.
3. Se, dopo aver esaminato la situazione e le eventuali osservazioni dello Stato membro in questione, la Commissione constata che l'irregolarità è confermata, lo Stato membro deve rimborsare le somme di cui trattasi.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande di contributo presentate anteriormente al 1° novembre 1998.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(presentazione dei programmi)

Dati relativi al programma nazionale dell'anno 200..

1. Responsabile per l'autorità competente: (nome, indirizzo, tel., fax, e-mail della persona/organismo responsabile)
2. Descrizione del programma e ubicazione delle azioni previste
3. Zone a rischio di incendi di cui trattasi (ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2158/92)
4. Contributo del programma alla realizzazione del(i) piano(i) di protezione delle foreste contro gli incendi (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2158/92) per le zone considerate
5. Durata del programma, data di inizio e di fine esecuzione del programma e programmazione provvisoria della realizzazione
6. Costo totale del programma e contributo richiesto (percentuale del costo totale)
7. Ripartizione dei costi in funzione delle varie misure (compilare specificamente la tabella 1)
8. Descrizione delle varie domande incluse nel programma nazionale (compilare la tabella 2; utilizzare un formulario per richiedente) e riepilogo delle varie domande (compilare la tabella 3)
9. Programmazione finanziaria del programma nazionale (compilare specificamente la tabella 4)
10. Conferma che i lavori non saranno avviati prima della presentazione dei programmi: No — Sì (cancellare la risposta non pertinente)
11. Organismo a beneficio del quale saranno effettuati i versamenti ed estremi bancari
12. Elenco descrittivo dei documenti giustificativi che i beneficiari devono fornire; modello dei formulari con i quali i beneficiari presentano la domanda di pagamento; descrizione dei metodi di controllo e di gestione predisposti per garantire un'applicazione efficace delle azioni del programma
13. Conferma che non sarà presentata ad altri Fondi comunitari alcuna richiesta che faccia parte del programma

data

firma e timbro

Tabella 1: Ripartizione dei costi in funzione delle varie misure

Natura delle misure	Unità	Quantità	Costo totale	Partecipazione non comunitaria				Contributi richiesti
				Partecipazione pubblica			Partecipazione privata	
				Stato	Regione	Altri fondi pubblici		
1. <i>Individuazione delle cause d'incendio di foresta e determinazione dei mezzi per combatterle:</i>								
1.1. studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine								
1.2. studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la loro origine								
1.3. campagne d'informazione e di sensibilizzazione								
2. <i>Creazione o miglioramento di sistemi di prevenzione esistenti:</i>								
2.1. creazione di infrastrutture di protezione:								
2.1.1. sentieri forestali								
2.1.2. piste								
2.1.3. punti d'acqua								
2.1.4. barriere, decespugliamenti, fasce tagliafuoco								
2.2. avvio di operazioni di mantenimento delle barriere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco								
2.3. operazioni di silvicoltura preventive								
3. <i>Creazione o miglioramento di sistemi di sorveglianza:</i>								
3.1. fissi								
3.2. mobili								
3.3. materiali di comunicazione								
4. <i>Formazione di personale altamente specializzato</i>								
5. <i>Studi analitici, progetti pilota e dimostrativi riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie</i>								
Totale								

Tabella 3: Riepilogo delle domande del programma

Numero della domanda	Titolo	Richiedente	Costo totale	Costi ammissibili	Contributo richiesto		priorità ⁽¹⁾	zona di rischio ⁽²⁾
					EUR	% dei costi ammissibili		

⁽¹⁾ Priorità 1, 2 o 3.

⁽²⁾ Indicare 1 per zona ad alto rischio, 2 per zona a medio rischio, 3 per zona a rischio misto.

Tabella 4: Programmazione finanziaria del programma nazionale

	Anno n+1 ⁽¹⁾		Anno n+2		Anno n+3	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
Importo del primo anticipo						
Importo del secondo anticipo						
Pagamento del saldo						

⁽¹⁾ Si considera che il programma nazionale è presente per l'anno n; il primo anticipo potrebbe quindi essere richiesto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno n+1.

*ALLEGATO II***Osservazioni preliminari**

Le domande di anticipo, le domande di pagamento, le distinte semestrali e gli stati di avanzamento dei lavori, nonché le informazioni complementari devono essere presentate in due esemplari alla:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Unità VI FII 2
Rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

Distinte dei versamenti semestrali ai beneficiari

Il formulario da utilizzare è ripreso nella tabella 1.

Stato di avanzamento dei lavori

Il formulario da utilizzare è ripreso nella tabella 2.

Programma nazionale Anno 200...

Tabella 1: Attestato semestrale relativo al programma nazionale dell'anno 200..

Semestre dall'1/./200.. all'1/./200.. (periodo t)

a	b	c	d	(e)=(c)+(d)
Contributo totale concesso	Anticipi cumulati ricevuti dalla Commissione per il programma dell'anno 200...	Pagamenti cumulati effettuati per conto della Commissione ai beneficiari fino alla fine del periodo t-1 ⁽¹⁾	Pagamenti effettuati ai beneficiari per conto della Commissione ai nel periodo t ⁽²⁾	Pagamenti cumulati effettuati per conto della Commissione ai beneficiari fino alla fine del periodo t

⁽¹⁾ Colonna (e) dell'attestato precedente.

⁽²⁾ Pagamento effettuato nel corso del semestre indicato nel titolo.

Programma nazionale Anno 200...

Tabella 2: Stato di avanzamento dei lavori

Semestre dall'1/./200.. all'1/./200..

Numero della domanda	Titolo	Richiedente	Realizzazione ⁽¹⁾	Tasso di realizzazione	Osservazioni

⁽¹⁾ 1: in corso di realizzazione; 2: ultimato; 3: abbandonato.

ALLEGATO III

Domanda di pagamento del primo anticipo per il programma nazionale approvato nel 200.. ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92

Numero del programma nazionale:

Importo dell'anticipo richiesto ⁽¹⁾: EUR

Estremi bancari:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia/codice:

Telefono/fax, telex, indirizzo di posta elettronica di conto:

Numero di conto:

Intestatario del conto:

Fatto a, il

Per l'autorità competente
(firma e timbro)

⁽¹⁾ Fino al 30 % del contributo concesso al programma nazionale nella decisione della Commissione.

Domanda di pagamento del secondo anticipo per il programma nazionale approvato nel 200.. ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92

Numero del programma nazionale:

Importo dell'anticipo richiesto (1): EUR

Dichiarazione:

L'autorità competente conferma che:

- 1) il 60 % del contributo ammissibile relativo alla prima rata è stato versato ai beneficiari sulla base dei documenti giustificativi di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1727/1999/CE [presente regolamento];
- 2) i controlli sono stati effettuati in conformità dei metodi di controllo comunicati alla Commissione.

Estremi bancari:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia/codice:

Telefono/fax, telex, indirizzo di posta elettronica:

Numero di conto:

Intestatario del conto:

Fatto a, il

Per l'autorità competente
(firma e timbro)

(1) Fino al 30 % del contributo concesso al programma nazionale nella decisione della Commissione (può essere portato al 50 % se il 90 % del primo anticipo è stato utilizzato).

Certificato per il pagamento del saldo del programma nazionale dell'anno 200..

Numero del programma nazionale:

Pagamenti cumulativi effettuati ai beneficiari per conto della Commissione: EUR

Pagamenti cumulativi ricevuti dalla Commissione: EUR

Importo del saldo richiesto

Dichiarazione relativa al saldo

L'autorità competente incaricata dell'esecuzione delle misure prese in virtù del regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, in conformità dell'articolo 7 dello stesso regolamento, certifica che:

- 1) i documenti giustificativi enumerati nell'elenco descrittivo trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1727/1999 sono stati controllati;
- 2) i lavori previsti nel programma sono iniziati il nel luogo stabilito;
- 3) la realizzazione dell'insieme del programma si è conclusa il
- 4) l'ammontare degli esborsi effettivi riferiti a spese ammissibili è di EUR;
- 5) l'ammontare di cui sopra è ripartito tra i diversi tipi di misura come precisato nella tabella;
- 6) ha constatato sul posto che i lavori realizzati sono conformi a quelli precisati nella documentazione allegata alla domanda di contributo, in base alla quale la Commissione ha preso la decisione;
- 7) l'importo recuperabile dell'imposta sul valore aggiunto, incluso nelle spese dichiarate, ammonta a EUR
- 8) Estremi bancari:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia/codici:

Telefono/fax, telex, indirizzo di posta elettronica:

Numero di conto:

Intestatario del conto:

Fatto a, il

Per l'autorità competente
(Firma e timbro)

Tabella comparativa

Natura delle misure	Unità	Lavori previsti		Lavori realizzati		Osservazioni
		Quantità	Costi in EUR	Quantità	Costi in EUR	
1. Individuazione delle cause d'incendio di foresta e determinazione dei mezzi per combatterle: 1.1. studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine 1.2. studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la loro origine 1.3. campagne d'informazione e di sensibilizzazione						
2. Creazione o miglioramento di sistemi di prevenzione esistenti: 2.1. creazione di infrastrutture di protezione: 2.1.1. sentieri forestali 2.1.2. piste 2.1.3. punti d'acqua 2.1.4. barriere, decespugliamenti, fasce tagliafuoco 2.2. avvio di operazioni di mantenimento delle barriere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco 2.3. operazioni di silvicoltura preventive						
3. Creazione o miglioramento di sistemi di sorveglianza: 3.1. fissi 3.2. mobili 3.3. materiali di comunicazione						
4. Formazione di personale altamente specializzato						
5. Studi analitici, progetti pilota e dimostrativi riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie						
Totale						

DIRETTIVA 1999/74/CE DEL CONSIGLIO**del 19 luglio 1999****che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) il 7 marzo 1988 il Consiglio ha adottato la direttiva 88/166/CEE ⁽⁴⁾ relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria);
- (2) a norma dell'articolo 9 della suddetta direttiva, la Commissione era tenuta a presentare, anteriormente al 1° gennaio 1993, una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato della suddetta direttiva, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento;
- (3) la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽⁵⁾, redatta sulla base della convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti, introduce le disposizioni comunitarie intese a mettere in pratica i principi enunciati nella suddetta convenzione, i quali in particolare includono la disponibilità di un ricovero, di cibo, acqua e di cure appropriate in funzione delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali;
- (4) nel 1995 il comitato permanente della convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti ha adottato una raccomandazione dettagliata, che include le galline ovaiole;
- (5) la protezione delle galline ovaiole è di competenza della Comunità;
- (6) le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza hanno effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato degli animali e dei loro prodotti;
- (7) la relazione della Commissione di cui al considerando ⁽²⁾, fondata sul parere del comitato scientifico veterinario, giunge alla conclusione che le condizioni di benessere sia delle galline allevate in batteria con gli

attuali metodi che di quelle allevate con altri sistemi sono insufficienti e che taluni bisogni delle galline non possono essere soddisfatti; occorrerebbe pertanto instaurare, tenuto conto dei vari parametri da prendere in considerazione, le norme più rigorose possibili per migliorare tali condizioni;

- (8) tuttavia, per un periodo da stabilire le gabbie non modificate possono continuare a essere utilizzate a certe condizioni, tra cui il miglioramento dei requisiti strutturali e di spazio;
- (9) è necessario mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare sia in materia di benessere, sia dal punto di vista sanitario, economico e sociale, sia per quanto riguarda le implicazioni ambientali;
- (10) nell'effettuare gli studi sul benessere delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento è opportuno prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di scegliere il/i sistema/i più appropriato/i;
- (11) la Commissione deve presentare una nuova relazione corredata delle appropriate proposte che tengano conto di tale relazione;
- (12) è necessario abrogare e sostituire la direttiva 88/166/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
2. La presente direttiva non si applica:
 - agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole;
 - agli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole riproduttrici.

Detti stabilimenti restano tuttavia soggetti alle prescrizioni pertinenti della direttiva 98/58/CE.

Articolo 2

1. Le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/58/CE si applicano se del caso.
2. Inoltre, ai fini della presente direttiva si intende per:
 - a) «galline ovaiole»: le galline della specie *Gallus gallus*, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;

⁽¹⁾ GU C 157 del 4.6.1999, pag. 8.⁽²⁾ GU C 128 del 7.5.1999, pag. 78.⁽³⁾ GU C 101 del 12.4.1999.⁽⁴⁾ GU L 74 del 19.3.1988, pag. 83.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

- b) «nido»: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline (nido di gruppo);
- c) «lettiera»: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;
- d) «zona utilizzabile»: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 % sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile.

Articolo 3

In funzione del/dei sistema/i adottato/i dagli Stati membri, questi ultimi provvedono affinché, oltre alle disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 98/58/CE e dall'allegato della presente direttiva, i proprietari o detentori di galline ovaiole applichino i requisiti specifici di ciascuno dei seguenti sistemi, vale a dire:

- a) le disposizioni di cui al capo I per quanto concerne i sistemi alternativi;
- b) o le disposizioni di cui al capo II per quanto concerne le gabbie non modificate;
- c) o le disposizioni di cui al capo III per quanto concerne le gabbie modificate.

CAPO I

Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2002, tutti gli impianti di allevamento di cui al presente capo nuovi o ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo:

- 1) Tutti gli impianti devono essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano:
- a) di mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrano almeno 4 cm di lunghezza per volatile;
- b) di abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrano 1 cm di lunghezza per ovaiole.

Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole;

- c) di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere prevista una superficie di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole;
- d) di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiole. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera; la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm;

- e) di una superficie di lettiera di almeno 250 cm² per ovaiole; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo.
- 2) Il pavimento degli impianti deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa.
- 3) Oltre alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2,
- a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
- i) il numero di livelli sovrapposti è limitato a 4;
- ii) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;
- iii) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le ovaiole un accesso uniforme;
- iv) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori.
- b) Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:
- i) diverse aperture del passaggio debbono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; un'apertura totale di 2 m deve comunque essere disponibile ogni 1 000 ovaiole;
- ii) gli spazi all'aperto devono:
- al fine di prevenire qualsiasi contaminazione, avere una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo;
- essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi appropriati.
- 4) Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per m² di zona utilizzabile.

Tuttavia, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2011, autorizzare un coefficiente di densità di 12 volatili per m² di superficie disponibile per gli allevamenti che applicano questo sistema il 3 agosto 1999.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i requisiti minimi previsti al paragrafo 1 si applichino a tutti i sistemi alternativi.

CAPO II

Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutte le gabbie di cui al presente capo soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo:

- 1) ogni gallina ovaiole deve disporre di almeno 550 cm² di superficie della gabbia che deve essere misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere la superficie disponibile;

- 2) dev'essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia;
- 3) in mancanza di tetterelle o coppette, ogni gabbia deve disporre di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia di cui al punto 2. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tetterelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
- 4) l'altezza minima delle gabbie non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 % della superficie e non può essere inferiore a 35 cm in ogni punto;
- 5) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8 gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli Stati membri possono autorizzare pendenze superiori;
- 6) le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'allevamento nelle gabbie di cui al presente capo sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012. Inoltre, la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di gabbie di cui al presente capo è vietata a decorrere dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° gennaio 2002 tutte le gabbie di cui al presente capo soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo:

- 1) le galline ovaiole devono disporre:
 - a) di almeno 750 cm² di superficie della gabbia per ovaiole, di cui 600 cm² di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2 000 cm²;
 - b) di un nido;
 - c) di una lettiera che consenta ai volatili di becchettare e razzolare;
 - d) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiole;
- 2) dev'essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia;
- 3) ogni gabbia deve disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tetterelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole;
- 4) per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili, le file di gabbie devono essere separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e deve essere previsto uno spazio di almeno 35 cm tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori;

- 5) le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché gli allevamenti di cui all'ambito di applicazione della presente direttiva siano registrati dall'autorità competente, con attribuzione di un numero identificativo, che consenta di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

Le modalità di applicazione del presente articolo saranno stabilite entro il 1° gennaio 2002 secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché l'autorità competente proceda ad ispezioni onde assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. Tali ispezioni possono aver luogo nell'ambito di controlli effettuati ad altri fini.

2. A decorrere da una data che sarà determinata secondo la procedura di cui all'articolo 11, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni al comitato veterinario permanente.

3. Anteriormente al 1° gennaio 2002 la Commissione presenta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, disposizioni intese ad armonizzare:

- a) le ispezioni di cui al paragrafo 1,
- b) la presentazione, il contenuto e la frequenza delle relazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

1. Secondo quanto necessario per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono, di concerto con le autorità competenti,

- a) verificare che gli Stati membri si conformino alle prescrizioni summenzionate,
- b) effettuare controlli in loco per accertarsi che le ispezioni siano effettuate ai sensi della presente direttiva.

2. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento del loro mandato. I risultati dei controlli devono essere discussi con le autorità competenti dello Stato membro interessato prima della stesura e della diffusione di una relazione definitiva.

3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 10

Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata sulla scorta del parere del comitato scientifico veterinario, sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole con particolare riguardo ai sistemi di cui alla presente direttiva, che tenga conto, da un lato, degli aspetti patologici, zootecnici, fisiologici ed etologici e, dall'altro, delle incidenze sanitarie e ambientali.

Inoltre, detta relazione sarà elaborata in base ad uno studio sulle implicazioni socioeconomiche dei vari sistemi e sulle incidenze in materia di relazioni con le parti economiche della Comunità.

Essa sarà inoltre corredata delle proposte appropriate alla luce delle conclusioni ivi delineate e dei risultati dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su queste proposte entro i 12 mesi successivi alla loro presentazione.

Articolo 11

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il presidente del comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE⁽¹⁾, in seguito denominato «comitato», adisce senza indugio il comitato stesso, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 12

La direttiva 88/166/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2003.

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, incluse le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, gli Stati membri possono mantenere o applicare sul loro territorio disposizioni in materia di protezione delle galline ovaiole più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. Essi informano la Commissione di tutte le misure adottate in tal senso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

ALLEGATO

Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato della direttiva 98/58/CE, si applicano le prescrizioni seguenti:

- 1) Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o dalla persona responsabile almeno una volta al giorno.
- 2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.
- 3) Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.

Dopo i primi giorni di adattamento il regime deve essere previsto in modo da evitare problemi di salute e di comportamento. Deve pertanto seguire un ciclo di 24 ore e comprendere un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In concomitanza con la diminuzione della luce dovrebbe essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.

- 4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti.

Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente le galline morte.

- 5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare.
- 6) Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline.
- 7) La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.
- 8) Fatte salve le disposizioni di cui al punto 19 dell'allegato della direttiva 98/58/CE, è vietato qualsiasi tipo di mutilazione.

Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, gli Stati membri possono autorizzare la troncatura del becco, a condizione che tale operazione sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni destinati alla deposizione di uova.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Panama

[notificata con il numero C(1999) 2058]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/526/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

- (1) considerando che un gruppo di esperti della Commissione si è recato nel Panama per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;
- (2) considerando che le disposizioni della legislazione panamense in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;
- (3) considerando che, nel Panama, il «Departamento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud» è in grado di vigilare efficacemente sull'effettiva applicazione della normativa in vigore;
- (4) considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;
- (5) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della

nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

- (6) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti/registrati; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio ⁽³⁾; che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DPA alla Commissione; che il DPA è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;
- (7) considerando che il DPA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;
- (8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Departamento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud» è l'autorità competente nel Panama per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Panama devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «PANAMA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DPA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari del Panama e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: PANAMÁ

Autorità competente: «Departamento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud»

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) riconoscimento ufficiale delle o degli stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o navi congelatrici registrate dalla FIU per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

ALLEGATO B

I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero	Nome	Indirizzo
59 P	Caribbean Sea Food Export	San Francisco
66 P	Grupo Panalang Union	San Francisco
77 P	Vigomar SA	Aguadulce
60 P	Altrix de Panamá SA	Aguadulce
52 P	Agromarina	Aguadulce
73 P	Empacadora Alimenticas/Empak Food	Puerto Vacamont
65 P	Mariscos Islas de la Perlas	Puerto Vacamont
49 P	Productos Océanos SA	Ciudad de Panamá
81 P	Oceanic Export Corp/Oceanic Products	Pueblo Nuevo
75 P	Aquachame SA	Chame, El Líbano

II. ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI REGistrate

Numero	Nome	Porto
106 BC	M/V Amazonas	
101 BC	Txori Aundi	Panamá
105 BC	Juan María Soroa	Panamá
126 BC	Nave The Fisher	Panamá
129 BC	Nave The Valiant	Panamá
125 BC	Nave Nao	
109 BFRIG	M/V Montesol	
108 BFRIG	M/V Montelaura	
107 BFRIG	M/V Montecruz	
127 BFRIG	Platte Reefer	
130 BFRIG	Plaslin Reefer	

III. ELENCO DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTE

Numero	Nome	Porto
102 BF	Cheung Shing	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Oman

[notificata con il numero C(1999) 2059]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/527/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

- (1) considerando che un gruppo di esperti della Commissione si è recato nell'Oman per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;
- (2) considerando che le disposizioni della legislazione dell'Oman in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;
- (3) considerando che, nell'Oman, il «Directorate General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries» è in grado di vigilare efficacemente sull'effettiva applicazione della normativa in vigore;
- (4) considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;
- (5) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;
- (6) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti/registrati; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio ⁽³⁾; che detti elenchi devono essere compilati sulla base di

una comunicazione del DGFR alla Commissione; che il DGFR è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

- (7) considerando che il DGFR ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;
- (8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Directorate General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries» è l'autorità competente nell'Oman per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Oman devono rispondere alle seguenti condizioni:

1. ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
2. i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
3. ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «OMAN» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DGFR, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari dell'Oman e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: OMAN

Autorità competente: «Directorate General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries»

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) riconoscimento ufficiale delle o degli stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o navi congelatrici registrate dal DGFR per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....
.....
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:


.....
.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.
⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla presente decisione.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale ⁽³⁾

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽³⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero	Nome	Indirizzo
QC92/1	Oman Fisheries Co. Muscat (Ghala)	Ruwi
QC92/10	Al-Arkan Trading Co. Sohar	Sohar
QC92/20	Annees Trad. Centre LLC Muscat (Darseit)	Muttrah
QC92/33	Al-Muqalla Trading Est. Sur	Sur

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen

[notificata con il numero C(1999) 2060]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/528/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che un gruppo di esperti della Commissione si è recato nello Yemen per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

(2) considerando che le disposizioni della legislazione dello Yemen in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

(3) considerando che, nello Yemen, il «Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth» è in grado di vigilare efficacemente sull'effettiva applicazione della normativa in vigore;

(4) considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

(5) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

(6) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti/registrati; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio ⁽³⁾; che detti elenchi devono essere compilati sulla base di

una comunicazione del TDQC alla Commissione; che il TDQC è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

(7) considerando che il TDQC ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

(8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth» è l'autorità competente nello Yemen per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen devono rispondere alle seguenti condizioni:

1. ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
2. i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
3. ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «YEMEN» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del TDQC, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari dello Yemen e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: YEMEN

Autorità competente: «Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth»

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) riconoscimento ufficiale delle o degli stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o navi congelatrici registrate dal TDQC per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

ALLEGATO B

I — ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero	Nome	Indirizzo
01-A	Coastal Fishing Corporation	Almahra
02	Public Corporation for Services and Fish Marketing	Aden
03	Burum Fishing and Marketing Co.	Alsheher
04	Sheher Fisheries Co.	Alsheher
05	Mussalam Treading Est	Hodeida
07	Qataria Fish Processing Co. Ltd	Hodeida
09	Trust Company (Abukabar Hassan Est)	Alsheher

II — ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI REGistrate

Numero	Nome	Porto
08-A	Yathrib (Fisheries Investment Co. Ltd)	Almahra

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

recante modifica della decisione 94/766/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan

[notificata con il numero C(1999) 2061]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/529/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 1 della decisione 94/766/CE della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/255/CE ⁽⁴⁾, il «Bureau of Commodity Inspection and Quarantine (BCIQ)» è l'autorità competente in Taiwan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE;
- (2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione di Taiwan, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca non è più il «BCIQ» bensì il «Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)» del Ministero degli affari economici e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 94/766/CE;
- (3) considerando che è opportuno armonizzare la formulazione della decisione 94/766/CE con quella delle decisioni adottate successivamente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

La decisione 94/766/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il «Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)» del ministero degli Affari economici è l'autorità competente in Taiwan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
 - 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
 - 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «TAIWAN» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero e della nave congelatrice di provenienza.»
- 3) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 86 del 4.4.1996, pag. 81.

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: TAIWAN

Autorità competente: "Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)"

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1):

— specie (nome scientifico):

— e tipo di trattamento (2) stato:

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello o degli stabilimenti, navi officina, deposti frigoriferi riconosciuti o navi congelatrici registrate dal BSMI per l'esportazione verso la CE:

.....
.....
.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il segmento mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....
.....

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. **Attestato di sanità**

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, della direttiva 92/48/CEE e della decisione 94/766/CE.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (3)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(1999) 2062]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/530/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 1 della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea ⁽³⁾, la «National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)» del «Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries» è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE;
- (2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione coreana, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca (AQIS) è passata dalle dipendenze del «Ministry of Agriculture and Forestry» a quelle del «Ministry of Maritime Affairs and Fisheries» e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 97/427/CE;
- (3) considerando che è opportuno armonizzare il titolo della decisione 95/453/CE con gli articoli della presente decisione, in particolar modo per precisare che questa stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati originari della Repubblica di Corea;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/453/CE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione del 23 ottobre 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea»

- 2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La «National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)» del «Ministry of Maritime Affairs and Fisheries» è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.»

- 3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

recante modifica della decisione 97/427/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia

[notificata con il numero C(1999) 2064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/531/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 1 della decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia ⁽³⁾, l'«Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)» del «Department of Primary Industries and Energy» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE;
- (2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione australiana, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca (AQIS) è passata dalle dipendenze del «Department of Primary Industries and Energy» a quelle del «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry» e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 97/427/CE;
- (3) considerando che è opportuno armonizzare il titolo della decisione 97/427/CE con gli articoli della presente decisione, in particolar modo per precisare che questa stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati originari dell'Australia;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/427/CE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione del 25 giugno 1997 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia.»

- 2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'«Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)» del «Department of Agriculture, Fisheries and Forestry» è l'autorità competente in Australia per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.»

- 3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Australia e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1999****recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana***[notificata con il numero C(1999) 2065]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/532/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7,

- (1) considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/488/CE ⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che nella parte I dell'allegato figurano i paesi e territori oggetto di una decisione specifica e nella parte II i paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE;
- (2) considerando che le decisioni 1999/526/CE ⁽⁵⁾, 1999/527/CE ⁽⁶⁾ e 1999/528/CE ⁽⁷⁾ della Commissione stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari rispettivamente dello Yemen, dell'Oman e del Panama; che lo Yemen, l'Oman e il Panama devono essere pertanto

aggiunti alla parte I dell'allegato tra i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana;

- (3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 97/296/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag. 39.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana*I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

AL — Albania	GT — Guatemala	PE — Perù
AR — Argentina	ID — Indonesia	PH — Filippine
AU — Australia	IN — India	RU — Russia
BD — Bangladesh	JP — Giappone	SC — Seicelle
BR — Brasile	KR — Corea del Sud	SG — Singapore
CA — Canada	MA — Marocco	SN — Senegal
CI — Costa d'Avorio	MG — Madagascar	TH — Thailandia
CL — Cile	MR — Mauritania	TN — Tunisia
CO — Colombia	MU — Maurizio	TW — Taiwan
CU — Cuba	MV — Maldive	TZ — Tanzania
EC — Ecuador	MX — Messico	UY — Uruguay
EE — Estonia	MY — Malaysia	YE — Yemen
FK — Falkland	NG — Nigeria	ZA — Sudafrica
FO — Færøer	NZ — Nuova Zelanda	
GH — Ghana	OM — Oman	
GM — Gambia	PA — Panama	

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE

AO — Angola	HR — Croazia	SB — Isole Salomone
AG — Antigua e Barbuda ⁽¹⁾	HU — Ungheria ⁽²⁾	SH — Sant'Elena
AN — Antille Olandesi	IL — Israele	SI — Slovenia
AZ — Azerbaigian ⁽²⁾	IR — Iran	SR — Suriname
BG — Bulgaria	JM — Giamaica	TG — Togo
BJ — Benin	KE — Kenya	TR — Turchia
BS — Bahamas	LK — Sri Lanka	UG — Uganda
BZ — Belize	LT — Lituania	US — Stati Uniti d'America
CH — Svizzera	LV — Lettonia	VC — Saint Vincent e Grenadine
CM — Camerun	MM — Myanmar	VE — Venezuela
CN — Cina	MT — Malta	VN — Vietnam
CR — Costa Rica	MZ — Mozambico	FJ — Figi
CV — Capo Verde	NA — Namibia	GA — Gabon
CY — Cipro	NC — Nuova Caledonia	GL — Groenlandia
CZ — Repubblica Ceca	PF — Polinesia Francese	NI — Nicaragua
DZ — Algeria	PG — Papua Nuova Guinea	ZW — Zimbabwe
ER — Eritrea	PK — Pakistan	
GN — Guinea Conakri	PL — Polonia	
HK — Hong Kong	PM — Saint-Pierre e Miquelon	
HN — Honduras	RO — Romania	

⁽¹⁾ Autorizzazione limitata alle importazioni di pesce fresco.⁽²⁾ Autorizzazione limitata alle importazioni di caviale.⁽³⁾ Autorizzazione limitata alle importazioni di animali vivi destinati al consumo umano.